

Repertorio n.33955

Raccolta n.20063

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

ATO TOSCANA SUD

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemilatredici, il giorno ventisette del mese di marzo

(27.03.13)

in Siena, via di Città n.105, nel mio studio.

Davanti a me dottor Roberto Ceni, Notaio in Siena, iscritto al
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Siena e Montepulciano,

sono presenti i signori

- Prof. Ing. CORTI ANDREA, nato a Montevarchi il 14 giugno
1966, domiciliato in ragione della carica presso la sede del-
l'Autorità di cui in appresso, il quale interviene al presente
atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale
e, in quanto tale, legale rappresentante dell'**AUTORITA' PER IL
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATO TOSCA-
NA SUD**, Ente di Diritto Pubblico con sede in Siena, località
Renaccio, via della Pace n.37, codice fiscale 92058220523, ai
sensi del vigente statuto dell'Ente ed in esecuzione della de-
liberazione dell'Assemblea dei Comuni soci numero 2 del 14
marzo 2013 (in appresso denominata il "**Concedente**" o "**Autorità
di Ambito**" o "**Autorità**");

- Dott. ORGANNI EROS, nato a Piombino il 31 ottobre 1965, do-
miciliato, in ragione della carica, presso la sede della so-

Registrato a:
SIENA
il 8 aprile 2013
n. 2090 Serie 1T

cietà rappresentata, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Delegato e, come tale, legale rappresentante della società "**SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA - Società Consortile a responsabilità limitata**" con sede in Siena, via Fontebranda n.65, capitale sociale Euro 1.000.000,00 (unmilione - versato per Euro 797.500,00), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Siena 01349420529, a quanto appresso autorizzato da delibera del Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2013 (in appresso denominata il "**Gestore**" o il "**Gestore Unico**"); il **Concedente** ed il **Gestore** di seguito saranno indicati anche singolarmente la "**Parte**" e collettivamente le "**Parti**";

- dott. VIGNI FABRIZIO, nato a Siena il 16 settembre 1956, domiciliato, in ragione della carica, presso la sede della società rappresentata, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, legale rappresentante della società per azioni "**SIENA AMBIENTE S.P.A.**" con sede in Poggibonsi, via Salceto n.55, capitale sociale Euro 2.866.575,00 (due milioni ottocentosessantaseimila cinquecentosettantacinque), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Siena 01349420529, a quanto appresso autorizzato da delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2013, in qualità di Società Capogruppo mandataria del raggrup-

pamento temporaneo di imprese costituito con atto autenticato da me Notaio in data 11 aprile 2012, 25 maggio 2012 e 14 giugno 2012, registrato a Siena il 15 giugno 2012 al numero 3382 serie 1T unitamente alle società mandanti "COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO L.A.T." con sede in Firenze, "A.I.S.A. S.P.A. - AREZZO IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI" con sede in Arezzo, "COSECA S.P.A." con sede in Grosseto, "UNIECO SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Reggio Emilia e "LA CASTELNUOVESE SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in San Giovanni Valdarno e alle mandanti cooptate "CENTRO SERVIZI AMBIENTE - IMPIANTI S.P.A." con sede in Terranuova Bracciolini, "CASENTINO SERVIZI SRL" con sede in Poppi, "CENTRO SERVIZI AMBIENTE S.P.A." con sede in Terranuova Bracciolini, "C.R.C.M. S.R.L." con sede in Terranuova Bracciolini, "ECOLAT S.R.L." con sede in Grosseto, "S.T.A. S.P.A." con sede in Firenze e "RENET S.P.A." con sede in Pontedera.

I suddetti, della cui identità personale, qualifica e poteri per la firma io Notaio sono certo.

PREMESSO CHE

(i) in data 20 novembre 2008, fra i Comuni compresi nelle Province di Arezzo, Siena e Grosseto è stata costituita la Comunità d'Ambito, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed in ottemperanza alle specifiche disposizioni di cui alla Legge Regionale Toscana n.25/1998 ed alla Legge Regionale Toscana n.61/2007 e succes-

sive modifiche ed integrazioni;

(ii) in pari data, i Comuni soci hanno altresì approvato, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della Legge Regionale Toscana 25/1998 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto della Comunità d'Ambito e, dunque, da tale momento la Comunità di Ambito risulta regolarmente e legittimamente costituita ed insediata;

(iii) ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera b), della Legge Regionale Toscana n. 25/1998 e successive modifiche ed integrazioni è previsto che le funzioni di competenza della Comunità di Ambito attengano, tra l'altro, *"all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani"*;

(iv) ai fini dell'affidamento del Servizio (il **"Servizio"**), l'articolo 27 della Legge Regionale Toscana n. 61/2007 ha previsto la necessità per le Comunità di Ambito di approvare, nelle forme e nei termini di cui al già citato articolo di legge, il Piano Straordinario per i primi affidamenti del servizio;

(v) il Piano Straordinario è stato approvato dalle precedenti AATO n.7, n.8 e n.9 rispettivamente con Deliberazioni di Assemblea n.6 del 19 aprile 2008, n.12 del 15 aprile 2008 e n.5 del 16 aprile 2008 e sul B.U.R.T. n.27 del 2 luglio 2008 è stata pubblicata la Deliberazione di Giunta Regionale n.495 del 23 giugno 2008 con cui si è concluso il percorso di approvazione del Piano Straordinario;

(vi) la Regione Toscana con Deliberazione di Giunta Regionale n. 214 del 23 marzo 2009 ha approvato lo schema-tipo di contratto di servizio previsto ai sensi dell'articolo 203 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 26 della Legge Regionale Toscana n.61/2007, atto propedeutico all'affidamento del Servizio;

(vii) con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.14 del giorno 8 aprile 2009, si è proceduto a dare formale avvio alle procedure necessarie e prodromiche ad assumere definitive decisioni in ordine all'organizzazione ed all'affidamento del Servizio, in piena conformità e rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 61/2007;

(viii) le risultanze dell'istruttoria effettuata sono state recepite dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazioni n.44 del 18 settembre 2009 e n.46 del 6 ottobre 2009 e poi recepite e fatte proprie con Deliberazione dell'Assemblea dei Comuni soci della Comunità di Ambito n.9 del 29 ottobre 2009;

(ix) la Comunità di Ambito ha deciso di procedere, con Gara ad evidenza pubblica, alla scelta del soggetto cui affidare l'intera gestione del Servizio, definendo altresì il Perimetro del Servizio di Ambito;

(x) con Deliberazione di Assemblea n.1 del 17 marzo 2010 è stata approvata la bozza di *Convenzione - tipo* disciplinante la gestione impiantistica svolta dai soggetti esclusi dal perimetro di estensione del Servizio di Ambito, ai sensi della

richiamata Deliberazione Assembleare n.9 del 29 ottobre 2009;

(xi) tra il 6 giugno 2011 ed il 4 ottobre 2011 sono state sottoscritte le seguenti Convenzioni:

- Convenzione per la gestione dell'impianto di discarica sito in località Casa Rota, Comune di Terranuova Bracciolini (AR) e di accesso all'impianto di discarica sito località Il Pero, Comune di Castiglion Fibocchi (AR), in data 6 giugno 2011;

- Convenzione per la gestione dell'impianto di compostaggio sito in località Le Cortine, Comune di Asciano (SI), in data 13 luglio 2011;

- Convenzione per la gestione dell'impianto di compostaggio sito in località Poggio alla Billa, Comune di Abbadia San Salvatore (SI), in data 13 luglio 2011;

- Convenzione per la gestione dell'impianto di discarica sito in località Poggio alla Billa, Comune di Abbadia San Salvatore (SI), in data 13 luglio 2011;

- Convenzione per la gestione dell'impianto di discarica sito in località Torre a Castello, Comune di Asciano (SI), in data 13 luglio 2011;

- Convenzione per la gestione dell'impianto di selezione sito in località Le Cortine, Comune di Asciano (SI), in data 13 luglio 2011;

- Convenzione per la gestione dell'impianto di termovalorizzazione sito in località Le Foci, Comune di Poggibonsi (SI), in data 13 luglio 2011;

- Convenzione per la gestione dell'impianto di discarica sito in località Cannicci, Comune di Civitella Paganico (GR), in data 21 luglio 2011;

- Convenzione per l'accesso all'impianto di selezione di rifiuti indifferenziati e compostaggio di qualità TB, sito in località Casa Rota, Comune di Terranuova Bracciolini (AR), in data 4 ottobre 2011;

(xii) le Convenzioni sottoscritte - unitamente al Contratto di Servizio tra Comunità di Ambito e Gestore Unico ed ai singoli Contratti di Conferimento - disciplineranno i rapporti tra Gestore Unico, Comunità di Ambito e soggetti titolari della gestione impiantistica esterna al perimetro del Servizio di Ambito;

(xiii) nel novero delle gestioni esterne al perimetro di affidamento del Servizio di Ambito sono state inoltre sottoscritte le seguenti Convenzioni:

- Convenzione per la gestione dell'impianto di termovalorizzazione sito in località San Zeno, Comune di Arezzo, in data 4 maggio 2012;

- Convenzione per la gestione dell'impianto di selezione sito in località S. Zeno, Comune di Arezzo in data 4 maggio 2012;

- Convenzione per la gestione dell'impianto di compostaggio sito in località San Zeno, Comune di Arezzo in data 4 maggio 2012;

(xiv) è in essere, altresì, una Convenzione, con Futura

S.p.A., avente ad oggetto la Concessione di costruzione e gestione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della Legge 109/1994 e successive modifiche per la realizzazione e gestione di tutto il complesso tecnologico costituito dall'impianto di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati con produzione di CDR e stabilizzazione della FORSU selezionata, dall'impianto di compostaggio per la valorizzazione come compost di qualità della frazione organica e dei rifiuti verdi da raccolta differenziata ubicato in località Strillaie (Comune di Grosseto), anche per la quale dovrà essere sottoscritto autonomo Contratto di Conferimento;

(xv) con Determina del Direttore n.43 del 9 giugno 2010 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di Gara per la scelta del Gestore;

(xvi) con Determina n. 55 del 5 luglio 2010 il Direttore della Comunità di Ambito ha approvato il Bando di Gara per l'affidamento del Servizio di Ambito poi inviato per la pubblicazione agli uffici della GUUE in data 6 luglio 2010 e pubblicato sulla GURI n.80, V Serie Speciale - Contratti Pubblici in data 14 luglio 2010;

(xvii) in data 19 luglio 2011 si è svolta la seduta di prequalifica in base ai cui esiti, come già comunicato con nota del 20 luglio 2011, le imprese ammesse sono state invitate alla successiva fase di gara con Lettera di Invito trasmessa il 2 dicembre 2011;

(xviii) in data primo gennaio 2012, per effetto di quanto previsto dalla Legge Regionale Toscana n.69/2011 l'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata di Ambito ATO Toscana Sud è subentrata, in tutti i rapporti attivi e passivi, alla preesistente Comunità di Ambito;

(xix) ad esito delle valutazioni della Commissione di gara, l'Autorità - con Determina Dirigenziale n.3 del 22 ottobre 2012 - ha assunto il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore del raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Siena Ambiente Spa con sede in Siena (capogruppo mandataria) e dalle società Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T., con sede in Firenze, A.I.S.A. - Arezzo Impianti e Servizi Ambientali Spa, con sede ad Arezzo, COSECA Spa, con sede in Grosseto, UNIECO soc. coop., con sede in Reggio Emilia, La Castelnuovese soc. coop., con sede in San Giovanni Valdarno (mandanti), nonché da Centro Servizi Ambiente Impianti Spa, con sede in Terranuova Bracciolini, Casentino Servizi Srl, con sede in Poppi, Centro Servizi Ambiente Spa, con sede in Terranuova Bracciolini, C.R.C.M. Srl, con sede in Terranuova Bracciolini, ECOLAT Srl, con sede in Grosseto, S.T.A. Spa, con sede in Firenze, REVET Spa, con sede in Pontedera (mandanti cooptate);

(xx) con nota del 15 gennaio 2013 il Raggruppamento Temporaneo di Imprese risultato aggiudicatario ha comunicato di aver proceduto alla costituzione della società "SERVIZI ECOLOGICI IN-

TEGRATI TOSCANA - società consortile a responsabilità limitata" (in forma abbreviata "**SEI Toscana Scarl**"), società che entro la fine della fase transitoria di gestione sarà trasformata in società per azioni;

(xxi) con nota del 7 febbraio 2013 il Responsabile del Procedimento - espletate le verifiche di propria competenza - ha comunicato a SEI Toscana Scarl l'efficacia del richiamato provvedimento di aggiudicazione assunto dal Direttore con Determina n.3 del 22 ottobre 2012 e condotto le verifiche finali funzionali alla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio;

(xxii) il presente Contratto viene sottoscritto anche dalla società SIENA AMBIENTE S.p.A. in qualità di società capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito in data 26 giugno 2012 assieme alle mandanti Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T., AISA S.p.A., COSECA S.p.A., UNIECO Soc. Coop., La Castelnuovese Soc. Coop. per l'assunzione di responsabilità solidale di tutte le obbligazioni emergenti dal Contratto, dai Documenti a Base di Gara, dall'Offerta e da tutti i documenti che assumono rilevanza e pertinenza in ordine al Servizio;

(xxiii) con comunicazioni del 17 febbraio 2012 (FAQ 1-2), del 28 febbraio 2012 (FAQ 3-4-5-6), del 26 marzo 2012 (FAQ 7-8), del 29 marzo 2012 (FAQ 9), del 3 aprile 2012 (FAQ 10), del 4 giugno 2012 (FAQ 11-12-13), del 14 giugno 2012 (FAQ 14-15-16),

del 19 giugno 2012 (FAQ 17-18-19) sono stati forniti ai concorrenti specifici chiarimenti i cui contenuti ed effetti sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto e, per l'effetto, determineranno una conseguente e parziale correzione e/o integrazione della Documentazione di gara;

(xxiv) costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto gli elementi di Offerta, anche economica, esplicitamente richiesti dalla Lettera di Invito ed acquisiti agli atti dell'Ente;

(xxv) con comunicazione dell'Autorità del 18 marzo 2013 e relativa accettazione del 26 marzo 2013 le Parti hanno altresì definito le modalità, i termini e le forme di corresponsione delle somme a disposizione dell'Autorità di Ambito in ottemperanza alle previsioni del Bando di gara e della Lettera di Invito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ed approvato e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

SOMMARIO

PARTE PRIMA - PROFILI GENERALI

SEZIONE PRIMA - DEFINIZIONI, PREMESSE, ALLEGATI ED OGGETTO

Articolo 1 (Definizioni)

Articolo 2 (Premesse ed Allegati)

Articolo 3 (Oggetto)

Articolo 4 (Servizi di Base)

Articolo 5 (Servizi Accessori e Servizi Opzionali e procedure di affidamento)

Articolo 6 (Progettazione, realizzazione e gestione degli Impianti e delle Infrastrutture Minori previste dalla Vigente Pianificazione)

Articolo 7 (Ambito Spaziale di Affidamento)

Articolo 8 (Regime giuridico del Servizio)

SEZIONE SECONDA - FASE TRANSITORIA, DURATA DEL CONTRATTO ED

ELEMENTI ORGANIZZATIVI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 9 (Effetti giuridici del Contratto e Fase Transitoria)

Articolo 10 (Terzi Gestori Impianti e Contratti di Conferimento)

Articolo 11 (Strumenti provvisori ed a regime)

SEZIONE TERZA - ELEMENTI ORGANIZZATIVI DEL GESTORE

Articolo 12 (Enti Finanziatori)

Articolo 13 (Assetto azionario del Veicolo)

Articolo 14 (Affidamenti a soci e veicoli societari)

Articolo 15 (Appalti a terzi di lavori, servizi e forniture)

Articolo 16 (Subaffidamenti e divieto di cessione)

PARTE SECONDA - REGOLAZIONE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI GENERALI

Articolo 17 (Gestione dei Servizi)

Articolo 18 (Obblighi del Gestore)

Articolo 19 (Controllo da parte dell'Autorità)

Articolo 20 (Rendiconto della Gestione)

Articolo 21 (Regolamento di Igiene Urbana)

Articolo 22 (Tributo comunale e Tariffa di Ambito)

Articolo 23 (Applicazione e riscossione in regime tariffario)

Articolo 24 (Carta della Qualità dei Servizi e Modalità di relazione con gli utenti)

Articolo 25 (Smaltimento CDR e Trattamento, Valorizzazione, Recupero e Smaltimento delle Raccolte Differenziate)

Articolo 26 (Convenzioni ANCI/CONAI)

Articolo 27 (Modalità di relazione con le amministrazioni competenti)

Articolo 28 (Beni mobili ed immobili funzionali alla gestione dei Servizi e Infrastrutture Minori)

Articolo 29 (Altre Strutture a Supporto del Servizio)

Articolo 30 (Personale)

PARTE TERZA - IMPIANTI E INFRASTRUTTURE MINORI

SEZIONE PRIMA - SISTEMA DEGLI IMPIANTI

Articolo 31 (Sistema degli Impianti ed aggiornamenti)

Articolo 32 (Livelli minimi garantiti dal Gestore nei Contratti Specifici)

Articolo 33 (Contratti Specifici)

SEZIONE SECONDA - OBBLIGHI GENERALI DI PROGETTAZIONE

Articolo 34 (Progettazione Esecutiva degli Impianti e delle Infrastrutture Minori)

Articolo 35 (Attività progettuali integrative di cantiere)

Articolo 36 (Riservatezza)

SEZIONE TERZA - OBBLIGHI GENERALI DI ESECUZIONE E COLLAUDO

Articolo 37 (Realizzazione)

Articolo 38 (Direzione lavori e Vigilanza)

Articolo 39 (Commissione di Collaudo e Commissione Tecnica)

Articolo 40 (Sospensioni, proroghe e varianti)

Articolo 41 (Difetti di costruzione e rifacimenti)

Articolo 42 (Formazione e gestione del cantiere)

Articolo 43 (Poteri espropriativi)

Articolo 44 (Impianto di cantiere)

Articolo 45 (Disciplina del personale)

Articolo 46 (Ulteriori oneri di esecuzione)

Articolo 47 (Norme di sicurezza generale - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza)

Articolo 48 (Piano di Sicurezza e Coordinamento)

Articolo 49 (Piano Operativo di Sicurezza)

Articolo 50 (Ultimazione, Avviamento e Collaudo dell'Impianto)

Articolo 51 (Collaudo Definitivo e Garanzie Fidejussorie)

SEZIONE QUARTA - OBBLIGHI GENERALI DI GESTIONE

Articolo 52 (Gestione dell'Impianto e delle Infrastrutture Minori)

Articolo 53 (Obblighi Generali di gestione)

Articolo 54 (Rapporto periodico di gestione degli Impianti)

Articolo 55 (Controlli sulla Gestione dell'Impianto)

Articolo 56 (Ulteriori obblighi e responsabilità del Gestore)

Articolo 57 (Penali del Contratto Specifico)

PARTE QUARTA - DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 58 (Corrispettivo del Servizio di Ambito)

Articolo 59 (Incidenza dei Tributi comunali)

Articolo 60 (Interessi per ritardato pagamento)

Articolo 61 (Determinazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito)

Articolo 62 (Aggiornamenti, Rettifiche e Revisione del Corrispettivo del Servizio di Ambito)

PARTE QUINTA - GARANZIE E PENALI - PATOLOGIA DEL RAPPORTO

SEZIONE PRIMA - GARANZIE E PENALI

Articolo 63 (Garanzie Fidejussorie)

Articolo 64 (Assicurazioni)78

Articolo 65 (Garanzie Fidejussorie ed Assicurazioni Impianti)

Articolo 66 (Penali)

SEZIONE SECONDA - ESTINZIONE DEL CONTRATTO E PATOLOGIA DEL RAPPORTO

Articolo 67 (Estinzione del Contratto)

Articolo 68 (Risoluzione del Contratto)

Articolo 69 (Risoluzione del Contratto per fatto dell'Autorità)

Articolo 70 (Riscatto/Revoca del Contratto)

Articolo 71 (Forza maggiore)

Articolo 72 (Invalidità parziale)

Articolo 73 (Mutamento soggettivo dell'Autorità)

Articolo 74 (Continuità del Servizio)

Articolo 75 (Restituzione di Impianti, Automezzi, Attrezzature, Infrastrutture Minori e delle Altre Strutture a Supporto del Servizio)

Articolo 76 (Revisione, Modifiche, Integrazioni e specifiche del Contratto)

PARTE SESTA - VARIE E CONTROVERSIE

SEZIONE PRIMA - VARIE

Articolo 77 (Responsabili del Contratto)

Articolo 78 (Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza)

Articolo 79 (Obblighi di informazione e comunicazioni)

Articolo 80 (Spese)

Articolo 81 (Regime Fiscale)

SEZIONE SECONDA - CONTROVERSIE

Articolo 82 (Procedura Conciliativa)

Articolo 83 (Foro competente)

Articolo 84 (Norme applicabili)

PARTE PRIMA - PROFILI GENERALI

SEZIONE PRIMA - DEFINIZIONI, PREMESSE, ALLEGATI ED OGGETTO

Articolo 1 (Definizioni)

1.1 Nell'ambito del Contratto, salvo quanto possa risultare dallo specifico contesto, le espressioni, ove indicate con le iniziali delle lettere maiuscole avranno, sia al singolare che

al plurale, il significato indicato nel Glossario o nelle Premesse.

1.2 Nell'ambito del Contratto non trovano comunque definizione quei termini o quelle espressioni che, ancorché segnate in maiuscolo, saranno definite nei Contratti Specifici ovvero sono già definite dalla normativa vigente ed a cui, pertanto, si fa automatico rinvio o riferimento. In caso di conflitto od incoerenza tra un termine utilizzato nel Contratto ed un termine della Documentazione a Base di Gara, prevarrà il primo.

Articolo 2 (Premesse ed Allegati)

2.1 Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

2.2 Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto l'intera documentazione specificamente indicata nell'elenco della Documentazione a Base di Gara acquisita agli atti dell'Ente concedente nonché l'ulteriore documentazione che sarà successivamente acquisita in adempimento degli obblighi della procedura.

Articolo 3 (Oggetto)

3.1 Con il presente Contratto, l'Autorità di Ambito affida al Gestore, che accetta, il Servizio.

3.2 Il Gestore si obbliga a gestire il Servizio nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni Normative, dagli atti di Vigente Pianificazione e di Vigente Regolazione di livello re-

gionale, provinciale e comunale, di tutte le disposizioni amministrative che assumono rilevanza e pertinenza, dei Documenti a Base di Gara e dell'Offerta e relativa allegazione tecnica, della progettazione e di tutti gli atti negoziali che sono e saranno *inter partes* sottoscritti.

Il Servizio ricomprende:

A. le attività di progettazione e gestione dei seguenti servizi:

- Servizi di Base, ovvero i servizi che costituiscono il nucleo essenziale del Servizio e definiti all'articolo 4;

- Servizi Accessori e Servizi Opzionali, ovvero i servizi definiti al punto 3.3 ed affidati con le modalità di cui all'articolo 5.

B. la redazione del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo e le attività di realizzazione e gestione degli Impianti ovvero delle Infrastrutture Minori previsti dalla programmazione/pianificazione del Servizio (Piano Straordinario, Piano Interprovinciale, Piano Industriale) e rientranti nel Perimetro del Servizio di Ambito.

3.3 Si definiscono Servizi Accessori e Servizi Opzionali quei servizi la cui attivazione è disposta dalla Autorità di Ambito anche su richiesta dei singoli Comuni ovvero da parte dell'Autorità per conto degli stessi e che - pur non concernendo attività riconducibili ai Servizi di Base - attengono comunque ad attività riconducibili ai servizi di igiene urbana

o a servizi ad essi connessi.

Articolo 4 (Servizi di Base)

4.1 Ferma restando ogni ulteriore specificazione contenuta nella Documentazione a Base di Gara, sono classificati come Servizi di Base:

(i) la raccolta di rifiuti indifferenziati e differenziati intesi come urbani e assimilati agli urbani prodotti sul territorio della Autorità di Ambito;

(ii) lo spazzamento e il lavaggio delle strade;

(iii) la gestione delle Infrastrutture Minori;

(iv) il conferimento agli impianti di trattamento, recupero, smaltimento e valorizzazione;

(v) il servizio di trasporto;

(vi) l'applicazione e la riscossione della tariffa (TIA) se ed allorquando previsto dalla normativa.

Articolo 5 (Servizi Accessori e Servizi Opzionali e procedure di affidamento)

5.1 Sono Servizi Accessori e Servizi Opzionali i servizi di igiene urbana ovvero i servizi a questi connessi non altrimenti definiti e non rientranti nei Servizi di Base e, più precisamente sono classificati:

Servizi Accessori, i servizi e/o le attività di:

- raccolta tessili sanitari;

- raccolta abiti usati;

- raccolta inerti domestici;

- svuotamento cestini;

- pulizia fiere e mercati straordinari;

- rimozione foglie;

- rimozione di rifiuti abbandonati;

- rimozione microdiscariche abusive;

- raccolta itinerante di rifiuti urbani pericolosi;

- pronto intervento;

- posizionamento contenitori;

- rimozione deiezioni animali.

Servizi Opzionali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i

servizi e/o le attività di:

- fornitura e distribuzione Beni di Consumo;

- servizio di igienizzazione, manutenzione e sostituzione cestini porta rifiuti;

- pulizia arenili;

- ecoscambio;

- rimozione carogne animali;

- rimozione piante infestanti;

- servizio emergenza neve;

- pulizia scritte murarie e deaffissione manifesti abusivi;

- svuotamento locali e facchinaggio;

- pulizia aree verdi;

- gestione manufatti in cemento - amianto;

- gestione post-operativa di discariche esaurite di rifiuti urbani e rifiuti urbani assimilati;

- bonifica di discariche esaurite di rifiuti urbani e rifiuti urbani assimilati.

5.2 In relazione ai Servizi Accessori le Parti danno atto e riconoscono che:

(i) sono da subito trasferiti al Gestore i Servizi Accessori erogati dagli attuali gestori ed, in ogni caso, assicurando la continuità delle attuali gestioni, secondo le specifiche che saranno contenute nel Progetto dei Servizi Esecutivo per il primo affidamento del Servizio secondo anche la ricognizione puntuale dei servizi attualmente attivati che dovrà essere svolta durante tale fase progettuale;

(ii) l'eventuale trasferimento di ulteriori Servizi Accessori dalla Autorità di Ambito avverrà mediante la seguente procedura:

a) l'Autorità, su indicazione dei Comuni ovvero per conto degli stessi, formulerà al Gestore una proposta tecnica ed economica di livello preliminare;

b) nei trenta giorni successivi, il Gestore dovrà:

- redigere un livello progettuale definitivo;

c) nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto (ii), lettera b), la Autorità di Ambito potrà:

- accettare il progetto presentato dal Gestore, concertando con il Gestore le modalità esecutive dei Servizi Accessori ed i connessi atti di regolazione economico e gestionale;

- non accettare la proposta presentata e richiedere al Gestore

le modifiche necessarie, definendo altresì le modalità esecutive dei Servizi Accessori ed i connessi atti di regolazione economico-gestionale.

(iii) nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto (ii), lettera c), il Gestore potrà:

- procedere alle integrazioni/modifiche richieste dall'Autorità concertando le modalità esecutive dei Servizi Accessori ed i connessi atti di regolazione economico-gestionale;

- In caso di disaccordo sulla quantificazione del costo per lo svolgimento dei Servizi Accessori, il Gestore potrà attivare la Procedura Conciliativa anche ai fini della determinazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito.

5.3 In relazione ai Servizi Opzionali, le Parti danno atto che l'eventuale trasferimento di questi, avverrà mediante la seguente procedura:

(i)) la Autorità di Ambito, su richiesta dei Comuni/soggetti interessati, formulerà al Gestore una proposta tecnica ed economica di livello preliminare;

(ii) nei trenta giorni successivi, il Gestore potrà:

- redigere un livello progettuale definitivo;
- formulare una proposta alternativa;

(iii) nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente punto (ii), l'Autorità di Ambito ovvero il Comune che ne ha fatto richiesta potrà:

- accettare il progetto presentato, concertando con il Gestore le modalità esecutive dei Servizi Opzionali ed i connessi atti di regolazione economico-gestionale;

- non accettare il progetto presentato ovvero la proposta alternativa presentata, richiedendo al Gestore le modifiche ritenute necessarie;

(iv) nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente punto (iii), il Gestore potrà:

- procedere alle integrazioni/modifiche richieste dalla Autorità di Ambito concertando le modalità esecutive dei Servizi Opzionali ed i connessi atti di regolazione economico-gestionale;

- rinunciare allo svolgimento dei Servizi Opzionali.

5.4 In ordine alla gestione post-operativa di discariche esaurite di rifiuti urbani e rifiuti urbani assimilati, le Parti danno atto di riconoscere che tale Servizio Opzionale verrà gestito allorché saranno presentate formali richieste da parte del soggetto proprietario ovvero del soggetto gestore e, comunque, subordinatamente alla stipula di apposita convenzione - redatta sulla base del modello "Convenzioni per attività di post-gestione" di cui alla Documentazione di Gara - che, tra l'altro, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dovrà disciplinare:

(i) la segregazione delle responsabilità fra i vecchi soggetti conferitori ed il Gestore;

(ii) le attività e modalità di gestione;

(iii) le forme di utilizzo e disponibilità di eventuali accantonamenti;

(iv) le modalità di definizione dei corrispettivi di gestione post-operativa;

(v) quant'altro necessario per regolare i rapporti fra le Parti.

5.5 Ai fini del precedente articolo 5.4, il Gestore s'impegna a definire un proprio modello gestionale che terrà conto delle specifiche convenzioni siglate per ciascun singolo intervento, delle *Linee guida per la gestione post-operativa di discariche esaurite di rifiuti urbani e rifiuti urbani assimilati*, in coerenza con l'Offerta e con i Permessi e/o con le indicazioni delle autorità competenti.

5.6 In ordine alla bonifica di discariche esaurite di rifiuti urbani e rifiuti urbani assimilati, le Parti danno atto di riconoscere che tale Servizio Opzionale verrà gestito, allorché concorreranno richieste specifiche da parte del soggetto proprietario ovvero del soggetto gestore e, comunque, subordinatamente alla stipula di apposite convenzioni che, tra l'altro, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dovranno disciplinare:

(i) la segregazione delle responsabilità fra i vecchi soggetti conferitori ed il Gestore;

(ii) le attività e modalità di redazione di diversi livelli

progettuali;

(iii) le forme di utilizzo e disponibilità di eventuali accantonamenti;

(iv) le modalità di definizione dei corrispettivi di gestione;

(v) quant'altro necessario per regolare i rapporti fra le Parti.

Articolo 6 (Progettazione, realizzazione e gestione degli Impianti e delle Infrastrutture Minori previste dalla Vigente Pianificazione)

6.1 Con il presente Contratto è affidata al Gestore l'attività di progettazione, realizzazione e gestione relativa a:

- Impianto di digestione anaerobica per rifiuti organici da raccolta differenziata con recupero di energia di Casa Rota (Comune di Terranuova Bracciolini - Arezzo);
- Impianto di recupero energetico da trattamento termico di rifiuti di San Zeno (Comune di Arezzo);
- Infrastrutture Minori.

6.2 Le Parti danno atto che la progettazione, realizzazione e gestione degli Impianti e delle Infrastrutture Minori costituiscono attuazione della Vigente Pianificazione e della Vigente Regolazione.

6.3 In ordine alla realizzazione delle Infrastrutture Minori previste nella Vigente Pianificazione e Vigente Regolazione, il Gestore dà atto di conoscere che l'Autorità di Ambito - al fine di assegnare i co-finanziamenti regionali stanziati dalla

Regione Toscana con DGR n. 34 del 31 marzo 2008, DGR n.631 del 4 agosto 2008, DGR n.1197 del 21 dicembre 2009 e DGR n.1093 del 20 dicembre 2010 - ha sottoscritto, con taluni degli attuali gestori e/o Comuni, specifiche convenzioni per la progettazione e realizzazione di dette opere. Le Parti danno, conseguentemente, atto che al Gestore non transiterà suddetta attività di realizzazione qualora la stessa venga ultimata entro il termine di durata della Fase Transitoria.

Articolo 7 (Ambito Spaziale di Affidamento)

7.1 Con il presente Contratto è affidato al Gestore lo svolgimento dei Servizi di Base e dei Servizi Accessori con riferimento al territorio dell'ATO Toscana Sud.

7.2 In ordine al solo servizio di Spazzamento e Lavaggio Strade, di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato Prestazionale di Progettazione ed Esecuzione dei Servizi, le Parti danno atto che:

(i) viene trasferita al Gestore la gestione dei servizi - attualmente svolti così come indicato nei Documenti a Base di Gara - relativa al perimetro territoriale coincidente con i confini amministrativi dei seguenti 62 (sessantadue) Comuni:

- Arcidosso
- Arezzo
- Asciano
- Bibbiena
- Bucine

- Capalbio

- Capolona

- Castel del Piano

- Castel Focognano

- Castel San Niccolò

- Castelfranco di Sopra

- Castellina in Chianti

- Castelnuovo Berardenga

- Castiglion Fibocchi

- Castiglion Fiorentino

- Chianciano Terme

- Chitignano

- Chiusi della Verna

- Cinigiano

- Civitella in Val di Chiana

- Civitella Paganico

- Colle di Val D'Elsa

- Foiano della Chiana

- Follonica

- Gavorrano

- Grosseto

- Isola del Giglio

- Laterina

- Loro Ciuffenna

- Lucignano

- Marciano della Chiana

- Massa Marittima

- Montalcino

- Monte Argentario

- Monte San Savino

- Montemignaio

- Montepulciano

- Monteriggioni

- Monteroni D'arbia

- Monterotondo M.mo

- Montevarchi

- Montieri

- Orbetello

- Ortignano Raggiolo

- Pian di Scò

- Pieve Santo Stefano

- Pitigliano

- Poggibonsi

- Poppi

- Pratovecchio

- Roccastrada

- San Gimignano

- San Giovanni Valdarno

- Sansepolcro

- Scansano

- Scarlino

- Seggiano

- Siena

- Stia

- Subbiano

- Talla

- Terranuova Bracciolini;

(ii) nei termini di cui alla Delibera di Assemblea n. 25 del 2 dicembre 2010 - ovvero anche anticipatamente a seguito di specifica richiesta dei Comuni interessati - verrà trasferita al Gestore, alle condizioni stabilite nella Documentazione a Base di Gara e nell'Offerta la gestione dei servizi di Spazzamento e Lavaggio Strade, non già oggetto di immediato trasferimento ai sensi del precedente punto (i) e svolti entro il perimetro territoriale coincidente con i confini amministrativi dei seguenti 41 (quarantuno) Comuni:

- Abbadia San Salvatore

- Anghiari

- Badia Tedalda

- Buonconvento

- Campagnatico

- Caprese Michelangelo

- Casole d'Elsa

- Castell'Azzara

- Castiglione della Pescaia

- Castiglione D'Orcia

- Cavriglia

- Cetona

- Chiusdino

- Chiusi

- Cortona

- Gaiole in Chianti

- Magliano in Toscana

- Manciano

- Monterchi

- Monticiano

- Murlo

- Pergine Valdarno

- Piancastagnaio

- Pienza

- Radda in Chianti

- Radicofani

- Radicondoli

- Rapolano Terme

- Roccalbegna

- San Casciano dei Bagni

- San Giovanni D'Asso

- San Quirico d'Orcia

- Santa Fiora

- Sarteano

- Semproniano

- Sestino

- Sinalunga

- Sorano

- Sovicille

- Torrita di Siena

- Trequanda.

7.3 Il Gestore ed il singolo Comune potranno, in ogni caso, in ragione di specifiche esigenze locali, determinare soluzioni anche in deroga alla previsione di cui al precedente comma qualora le stesse siano state approvate dall'Autorità di Ambiente ed in quanto le stesse risultino maggiormente confacenti agli interessi pubblici.

Articolo 8 (Regime giuridico del Servizio)

8.1 Il Servizio rientra nell'ambito della nozione di servizio pubblico locale e viene affidato in concessione ed in regime di privativa.

8.2 Per "*servizio pubblico locale*" deve intendersi un'attività che, essendo rivolta a beneficio degli interessi qualificati di una comunità locale, è regolamentata e tutelata con una disciplina normativa specifica e che non può essere oggetto di interruzione o sospensione se non nei casi previsti dalla Disposizioni Normative.

8.3 Per "*regime di privativa*" deve intendersi il potere derivante dall'affidamento in concessione di gestire in esclusiva

il Servizio senza che lo stesso possa essere affidato in tutto o in parte ad altri operatori dal Concedente se non dopo la cessazione degli effetti della concessione stessa.

8.4 Per *“affidamento in concessione”* deve intendersi la traslazione delle funzioni e dei poteri di gestione in capo al Gestore, fatte salve quelle non trasferibili per legge o per convenzione, in modo tale che lo stesso possa svolgere il Servizio con assunzione del rischio di impresa, in modo effettivo ed in autonomia organizzativa.

8.5 Estrinsecazione della traslazione concessoria a titolo di rappresentazione esemplificativa e, quindi, senza alcun vincolo di esaustività, è:

- la riscossione del Corrispettivo del Servizio di Ambito;
- il potere espropriativo;
- la titolarità giuridica del Corrispettivo del Servizio di Ambito, anche ai fini di successive operazioni di cartolarizzazione;
- l'elaborazione delle progettazioni di livello definitivo ed esecutivo riferiti a tutte le attività ricomprese nel Servizio;
- l'ottenimento dei Permessi;
- la funzione di stazione appaltante.

8.6 In quanto servizio pubblico locale, il Servizio non potrà essere per nessuno motivo interrotto e/o sospeso dal Gestore, fatti salvi i casi di forza maggiore. In caso di astensione

del personale per sciopero, il Gestore è comunque tenuto all'osservanza di quanto previsto in tema di svolgimento dei servizi pubblici essenziali. Nel caso di grave ed arbitraria interruzione o sospensione del Servizio, l'Autorità - fatta salva l'applicazione delle penali nonché il diritto alla risoluzione del contratto e/o al risarcimento degli ulteriori danni - potrà sostituirsi al Gestore, per l'esecuzione in danno del Servizio. In tali evenienze l'Autorità di Ambito potrà provvedere tramite soggetti terzi, anche avvalendosi del personale, dei mezzi e delle attrezzature del Gestore.

SEZIONE SECONDA - FASE TRANSITORIA, DURATA DEL CONTRATTO ED ELEMENTI ORGANIZZATIVI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 9 (Effetti giuridici, durata del Contratto e Fase Transitoria)

9.1 Gli effetti giuridici del Contratto inizieranno, in quanto applicabili, a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo, mentre la gestione effettiva, coincidente con l'Avvio della Gestione del Servizio, inizierà a decorrere dalla fine della Fase Transitoria e per la durata di anni 20 (venti).

9.2 La Fase Transitoria - decorrente dalla sottoscrizione del Contratto ed avente durata sino al 31 dicembre 2013 - è funzionale a consentire, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sulla base dei Documenti a Base di Gara e dell'Offerta:

- il passaggio del personale dagli attuali gestori e dalle at-

tuali gestioni;

- la materiale acquisizione degli automezzi e delle attrezzature;

- la materiale acquisizione delle Infrastrutture Minori esistenti o in fase di realizzazione;

- la quantificazione e definizione delle modalità/tempistiche di riconoscimento dei crediti TIA;

- la concreta definizione delle modalità e delle tempistiche di subentro nelle situazioni creditizie oltre che patrimoniali (automezzi, attrezzature e infrastrutture passanti) degli attuali gestori;

- il trasferimento delle banche dati degli utenti;

- la sottoscrizione dei Contratti di Conferimento;

- in caso di ATI, la costituzione del veicolo che, peraltro, ad oggi risulta già costituito e che entro il previsto termine del 31 dicembre 2013 risulterà strutturato in società per azioni;

- la costituzione e il rilascio delle garanzie previste dal Contratto o richieste per Disposizioni Normative;

- la redazione del Progetto dei Servizi Esecutivo per il primo affidamento;

- l'approvazione del Piano Pluriennale di Affidamento, come definito dal presente Contratto;

- l'avvio delle procedure per il rilascio dei Permessi relativi agli Impianti ed alle Infrastrutture Minori;

- la stipula dei Contratti Specifici per Impianti e Infrastrutture Minori;

- la definizione del Corrispettivo del Servizio di Ambito per il primo affidamento comprensivo della definizione del corrispettivo previsto dalle Convenzioni con i Terzi Gestori Impianti;

- la predisposizione, di concerto con l'Autorità di Ambito, della documentazione necessaria ad operare i controlli da parte della stessa;

- ogni ulteriore operazione che - ancorché non espressamente elencata o prevista nel Contratto - si renda comunque indispensabile o utile al fine dell'Avvio della Gestione del Servizio.

9.3 A tali suindicati fini, il Gestore - a titolo esemplificativo e non esaustivo ed oltre al compimento di ogni ulteriore e non descritta attività comunque funzionale all'Avvio della Gestione del Servizio - durante la Fase Transitoria sarà tenuto a procedere:

- alla definizione delle modalità di trasferimento del personale dalle precedenti gestioni ed alla definizione di ogni connesso adempimento, ivi compresa la sottoscrizione degli accordi sindacali, sulla scorta di quanto previsto nei Documenti a Base di Gara e dell'Offerta;

- alla definizione delle modalità di trasferimento degli automezzi dalle attuali gestioni ed alla definizione di ogni con-

nesso adempimento funzionale alla loro materiale acquisizione sulla scorta delle *Linee guida per il passaggio degli Automezzi degli attuali gestori*. Al riguardo si specifica che il Gestore è tenuto ad accettare gli automezzi nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali gli stessi si trovano al momento della consegna per la quale le Parti procederanno alla redazione di apposito ed adeguato inventario in tal senso manlevando l'Autorità di Ambito da qualsiasi responsabilità;

- alla definizione delle modalità di trasferimento delle attrezzature dalle precedenti gestioni ed alla definizione di ogni connesso adempimento funzionale alla materiale acquisizione di queste sulla scorta delle *Linee guida per il passaggio delle Attrezzature degli attuali gestori*. Al riguardo si specifica che il Gestore è tenuto ad accettare le attrezzature nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali le stesse si trovano al momento della consegna per la quale le Parti procederanno alla redazione di apposito ed adeguato inventario in tal senso manlevando l'Autorità di Ambito da qualsiasi responsabilità;

- alla definizione delle modalità di trasferimento delle Infrastrutture Minori dalle precedenti gestioni ed alla definizione di ogni connesso adempimento funzionale alla materiale acquisizione di queste sulla scorta delle *Linee guida per il passaggio delle Infrastrutture Minori degli attuali gestori*. Al riguardo si specifica che il Gestore è tenuto ad accettare

le Infrastrutture Minori nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali le stesse si trovano al momento della consegna per la quale le Parti procederanno alla redazione di apposito ed adeguato inventario in tal senso manlevando l'Autorità di Ambito da qualsiasi responsabilità;

- alla verifica di congruenza delle indicazioni relative alla consistenza economica dei crediti TIA nei confronti dei precedenti gestori, altresì definendo le modalità e le tempistiche di riconoscimento dei crediti medesimi sulla scorta delle *Linee guida per il passaggio dei Crediti TIA degli attuali gestori*;

- alla verifica di ogni ulteriore ed eventuale situazione di credito, escluse quelle di riscossione TARSU, derivante da attività di gestione di servizi ricompresi nel Perimetro del Servizio.

9.4 Al fine di favorire il compimento delle predette attività, l'Autorità di Ambito assume l'obbligo di:

- collaborare con il Gestore, per quanto di propria competenza e ferma restando l'assenza di qualsiasi responsabilità in ordine alle condizioni di fatto e di diritto dei beni trasferiti ai sensi del comma che precede, al fine di svolgere le attività di cui al precedente articolo 9.3 e ciò, soprattutto, in relazione ad i rapporti con i Comuni, con i Terzi Gestori Impianti e con le Autorità competenti;

- collaborare per rendere possibile l'acquisizione di tutta la

documentazione necessaria ed utile a dare attuazione agli impegni assunti dal Gestore;

- procedere alla verifica/validazione delle progettazioni relative a Servizi, Impianti e Infrastrutture Minori;

- approvare il Piano Pluriennale di Affidamento;

- determinare il Corrispettivo del Servizio di Ambito per il primo affidamento.

9.5 Ultimate le attività indicate al precedente comma - entro un mese prima il termine di durata della Fase transitoria o, comunque, entro la fine di questa - il Gestore avrà l'onere di sottoporre all'Autorità i risultati delle attività svolte - rendicontando le stesse e dando atto dei risultati raggiunti - al fine dell'adozione da parte dell'Autorità di Ambito degli atti necessari all'Avvio della Gestione del Servizio.

9.6 L'Autorità di Ambito è, comunque, sollevata da qualsiasi responsabilità nei confronti del Gestore qualora gli attuali gestori non procedano, nonostante l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza della stessa Autorità, ad intraprendere le azioni necessarie al passaggio degli automezzi, delle attrezzature e delle Infrastrutture Minori.

9.7 L'Autorità di Ambito terrà conto delle risultanze delle attività poste in essere dal Gestore per la determinazione del Corrispettivo di Ambito rispetto agli eventuali scostamenti dalle condizioni standard previste a base di gara.

Articolo 10 (Terzi Gestori Impianti e Contratti di

Conferimento)

10.1 Le Parti danno atto - ed il Gestore riconosce espressamente - che l'Autorità di Ambito ha sottoscritto con soggetti terzi, i Terzi Gestori Impianti, le Convenzioni di seguito indicate:

- Convenzione per la gestione dell'impianto di discarica sito in località Cannicci, Comune di Civitella Paganico (GR), in data 21 luglio 2011;

- Convenzione per la gestione dell'impianto di discarica sito in località Casa Rota, Comune di Terranuova Bracciolini (AR) e di accesso all'impianto di discarica sito località Il Pero, Comune di Castiglion Fibocchi (AR), in data 6 giugno 2011;

- Convenzione per la gestione dell'impianto di compostaggio sito in località Le Cortine, Comune di Asciano (SI), in data 13 luglio 2011;

- Convenzione per la gestione dell'impianto di compostaggio sito in località Poggio alla Billa, Comune di Abbadia San Salvatore (SI), in data 13 luglio 2011;

- Convenzione per la gestione dell'impianto di discarica sito in località Poggio alla Billa, Comune di Abbadia San Salvatore (SI), in data 13 luglio 2011;

- Convenzione per la gestione dell'impianto di discarica sito in località Torre a Castello, Comune di Asciano (SI), in data 13 luglio 2011;

- Convenzione per la gestione dell'impianto di selezione sito

in località Le Cortine, Comune di Asciano (SI), in data 13 luglio 2011;

- Convenzione per la gestione dell'impianto di termovalorizzazione sito in località Le Foci, Comune di Poggibonsi (SI), in data 13 luglio 2011;

- Convenzione per l'accesso all'impianto di selezione di rifiuti indifferenziati e compostaggio di qualità TB, sito in località Casa Rota, Comune di Terranuova Bracciolini (AR), in data 4 ottobre 2011;

- Convenzione per la gestione dell'impianto di termovalorizzazione sito in località San Zeno, Comune di Arezzo, in data 4 maggio 2012;

- Convenzione per la gestione dell'impianto di selezione sito in località S. Zeno, Comune di Arezzo in data 4 maggio 2012;

- Convenzione per la gestione dell'impianto di compostaggio sito in località San Zeno, Comune di Arezzo in data 4 maggio 2012;

- Convenzione, con Futura S.p.A., avente ad oggetto la Concessione di costruzione e gestione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della Legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni per la realizzazione e gestione di tutto il complesso tecnologico costituito dall'impianto di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati con produzione di CDR e stabilizzazione della FORSU selezionata, dall'impianto di compostaggio per la valorizzazione come compost di qualità della

frazione organica e dei rifiuti verdi da raccolta differenziata ubicato in località Strillaie (Comune di Grosseto).

10.2 Tali Convenzioni prevedono una specifica disciplina relativa ai sistemi di conferimento dei rifiuti presso gli impianti convenzionati esterni al Perimetro del Servizio ed alle modalità di determinazione e corresponsione dei corrispettivi dovuti.

10.3 Le Convenzioni dispongono, altresì, che gli impegni assunti dalla Autorità siano trasferiti - almeno per quanto non attiene a funzioni di competenza propria della stessa Autorità - al Gestore Unico, con la sottoscrizione di specifici Contratti di Conferimento, la cui bozza-tipo è contenuta nei Documenti a Base di Gara.

10.4 Conseguentemente le Parti danno atto che, unitamente ai Terzi Gestori Impianti, procederanno durante la Fase Transitoria a sottoscrivere i Contratti di Conferimento necessari a disciplinare i rapporti tra Gestore, Terzi Gestori Impianti e Autorità di Ambito ovvero di ogni altro soggetto/ente parte delle Convenzioni.

10.5 Resta inteso tra le Parti che, fatto salvo quanto previsto nelle Convenzioni, il Contratto di Conferimento potrà essere modificato in ragione degli elementi innovativi emergenti dalla procedura di Gara, nonché per esigenze di bancabilità.

Articolo 11 (Strumenti provvisori ed a regime)

11.1 Al fine di corrispondere alle esigenze di gradualità

nell'attuazione di un modello industriale e omogeneo di area vasta della gestione del Servizio, gli strumenti di programmazione e regolazione dello stesso sono distinti in:

(i) strumenti "provvisori" costituiti dal:

a) Progetto dei Servizi Esecutivo per il primo affidamento;

b) Progetto di Sistema Infrastrutturale di Strutture a Supporto dei Servizi di Raccolta di Offerta;

c) Progetto di Sistema Infrastrutturale di Stazioni di Trasferenza di Offerta;

d) Progetto di Sistema Infrastrutturale di Impianti di Compostaggio Semplificato di Offerta;

(ii) strumenti "a regime" costituiti dal:

a) Piano di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori ovvero il Piano Industriale;

b) Progetto di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori che consta esclusivamente del cronoprogramma di attuazione del Piano di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori;

c) Piano Pluriennale di Affidamento costituito dal Piano di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori, dal Progetto di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori, dal Sistema degli Impianti e dalla relativa disciplina economica.

11.2 Conseguentemente, successivamente alla sottoscrizione del Contratto:

(i) il Gestore dovrà:

a) entro 120 (centoventi) giorni, elaborare - sulla base del Progetto dei Servizi Definitivo - il Progetto dei Servizi Esecutivo per il primo affidamento secondo la ricognizione puntuale dei servizi odiernamente attivati e, limitatamente ai Servizi Accessori ed ai servizi di spazzamento e lavaggio strade, secondo le indicazioni delle Amministrazioni Comunali sui cui territori i servizi predetti verranno svolti;

b) entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'approvazione del Piano di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori e dei progetti relativi alle Infrastrutture Minori facenti parte dell'Offerta da parte dell'Autorità di Ambito, presentare il Progetto di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori;

c) successivamente all'ottenimento dei Permessi ed in conformità con quanto previsto nei Contratti Specifici, procedere alla redazione dei Progetti Esecutivi delle Infrastrutture Minori secondo gli strumenti, provvisori o a regime, vigenti.

(ii) L'Autorità di Ambito:

a) entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla presentazione del Progetto dei Servizi Esecutivo per il primo affidamento, dovrà procedere all'approvazione dello stesso;

b) entro 180 (centoottanta) giorni sulla base della Proposta di Riorganizzazione dei Servizi e della Proposta di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori - fermo re-

stando che, in relazione ai/agli (i) codici servizi, (ii) *standard* prestazionali tecnici ed economici e (iii) *standard* prestazionali di produttività non contemplati negli atti di gara, non saranno ritenuti vincolanti né saranno presi a riferimento i parametri tecnico/economici eventualmente indicati dal Gestore - dovrà elaborare e approvare il Piano di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori, che costituisce elemento per la redazione del Progetto di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori da parte del Gestore;

c) entro 120 (centoventi) giorni successivi alla sottoscrizione del Contratto, dovrà procedere, d'intesa con il Gestore, alla sottoscrizione dei Contratti Specifici degli Impianti;

d) entro 30 (trenta) giorni - e comunque entro il termine di durata della Fase Transitoria - dalla presentazione del Progetto di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori, provvede ad approvare il Piano Pluriennale di Affidamento unitamente all'approvazione del Progetto di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori, contestualmente avviando le procedure per la sottoscrizione dei Contratti Specifici relativi al Piano di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori che dovranno essere sottoscritti entro i successivi 30 (trenta) giorni;

e) secondo le vigenti Disposizioni Normative approva il Piano Industriale di Ambito tenuto conto del Piano Pluriennale degli

Affidamenti, nonché alla luce delle opportune revisioni rese necessarie in ragione di elementi oggettivi di controllo puntuale dei servizi resi, di tipo ad utenza ovvero porta a porta, che saranno elaborati ed approvati dalla Autorità di Ambito sulla base dei dati che il Gestore si impegna a fornire quale monitoraggio e controllo dei servizi gestiti.

11.3 Il Progetto dei Servizi Esecutivo per il primo affidamento sarà lo strumento di effettuazione dei Servizi per il primo anno di gestione successivo alla data di Avvio della Gestione del Servizio. Successivamente, e per ogni successivo anno, il Gestore provvederà alla redazione del Progetto dei Servizi Esecutivo - ai fini della determinazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito da parte della Autorità ed ai fini del controllo del Servizio da parte di questa - e la Autorità procederà alla relativa approvazione entro i termini di determinazione del Corrispettivo del Servizio di preventivo.

11.4 Per quanto attiene le Infrastrutture Minori costituite dalle Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta, delle Stazioni di Trasferenza e degli Impianto di Compostaggio Semplificato, prima dell'approvazione della progettazione presentata in sede di Offerta, l'Autorità di Ambito si riserva di richiedere il tuning progettuale, comunque ad esito di contraddittorio con il Gestore. Resta inteso che l'attività di tuning progettuale non potrà comportare varianti né alterare i valori espressi in sede di Offerta.

11.5 Successivamente alla sottoscrizione del Contratto, il Gestore:

- sino all'approvazione del Piano Pluriennale di Affidamento - e, comunque, solo ad esito dell'approvazione dello stesso - provvede alla redazione annuale del Progetto dei Servizi Esecutivo sulla base delle integrazioni e/o modifiche degli strumenti provvisori vigenti concertate con l'Autorità di Ambito;
- a seguito dell'approvazione del Piano Pluriennale di Affidamento, provvede - in coerenza con gli obiettivi ed i tempi dello stesso - alla redazione del Progetto dei Servizi Esecutivo;
- si impegna, comunque, a rivedere le tempistiche previste negli strumenti provvisori di cui all'articolo 11.1 limitatamente alle Infrastrutture Minori, laddove l'Autorità di Ambito richieda - a titolo di anticipazione del Piano Pluriennale di Affidamento - la realizzazione di specifici interventi.

11.6 Le Parti danno atto di conoscere ed accettare che:

- Il Gestore è tenuto ad approntare tutta la documentazione richiesta dalle amministrazioni competenti ai fini della presentazione della progettazione definitiva agli uffici delle amministrazioni competenti per il rilascio dei Permessi ed al fine di ottenere i medesimi;
- Il Gestore è tenuto a procedere ad eventuali modifiche, adeguamenti, integrazioni richieste e/o prescritte dalle amministrazioni competenti per il rilascio dei Permessi ed a tal fi-

ne dovendo provvedere prontamente e, comunque, entro i termini previsti dall'Autorità;

- L'Autorità di Ambito è tenuta, in attesa dell'approvazione del Piano di Riorganizzazione dei Servizi ed al fine di garantire comunque continuità al modello di gestione integrata previsto dalla Vigente Pianificazione, a: (i) approvare il Progetto di Sistema Infrastrutturale di Struttura di Supporto ai Servizi di Raccolta, Progetto di Sistema Infrastrutturale di Stazioni di Trasferenza, (ii) garantire, salva diversa decisione, il mantenimento delle tempistiche previste a base di gara in coerenza con la Vigente Pianificazione nell'ambito dell'approvazione del Progetto dei Servizi Esecutivo annualmente definito dal Gestore Unico.

11.7 Resta inteso che, qualora a seguito delle richieste delle amministrazioni competenti, emergano maggiori oneri, gli stessi costituiranno condizione di revisione dei corrispettivi secondo le modalità previste nella Documentazione a Base di Gara.

11.8 Il Gestore si assume la piena ed assoluta responsabilità dell'idoneità tecnica della Progettazione ed è tenuto ad osservare tutte le Disposizioni Normative che disciplinano la costruzione di opere ed impianti pubblici e le prescrizioni indicate dalle amministrazioni competenti nei Permessi.

SEZIONE TERZA - ELEMENTI ORGANIZZATIVI DEL GESTORE

Articolo 12 (Enti Finanziatori)

12.1 Qualora il Gestore faccia ricorso a forme di finanziamento che richiedano, per la relativa attuazione, interventi di adeguamento della struttura negoziale del Contratto, lo stesso, nell'ambito della negoziazione con gli Enti Finanziatori, dovrà dare adeguata informazione e favorire il diretto coinvolgimento dell'Autorità di Ambito.

12.2 Le Parti assolveranno tempestivamente a tutti gli obblighi di carattere informativo relativi ad elementi rientranti nella propria sfera di conoscenza e conoscibilità che dovessero risultare necessari nel Contratto di Finanziamento.

12.3 Il Gestore s'impegna, ove richiesto dagli Enti Finanziatori, a comunicare preventivamente all'Autorità, che s'impegna ad accettare, l'intenzione di concedere privilegi, garanzie, ipoteche parziali o totali sui beni attuali e futuri, sui propri ricavi e sui propri crediti, ad eccezione dei privilegi previsti per legge.

12.4 In ogni caso, l'Autorità di Ambito - in caso di cessazione del Contratto per qualsivoglia motivo - si impegna a corrispondere ovvero far corrispondere dal Gestore Subentrante, l'indennizzo che sarà comprensivo:

a) dei crediti che dovesse vantare il Gestore nei confronti dell'Autorità di Ambito per effetto della risoluzione, riscatto/revoca del Contratto;

b) della quota corrispondente al Valore Contabile Netto degli investimenti effettuati dal Gestore in Impianti ed Infrastrut-

ture Minori, al netto di eventuali contributi pubblici medio tempore ricevuti;

c) della quota corrispondente ai valori delle anticipazioni effettuati per il subentro alle precedenti gestioni relativamente a crediti TIA, nonché per l'acquisizione di automezzi, attrezzature ed Infrastrutture Minori;

d) dei crediti vantati a qualsiasi titolo nei confronti dei Terzi Gestori Impianti ovvero nei confronti di altri soggetti per i quali sono state operate anticipazioni previste a base di gara.

12.5 L'indennizzo non potrà essere oggetto di alcuna compensazione con altri crediti, indennizzi e rimborsi eventualmente vantati dall'Autorità di Ambito o da altri soggetti ed il suo pagamento al Gestore e, quindi, agli Enti Finanziatori, qualora ciò sia previsto nel Contratto di Finanziamento, costituirà *conditio sine qua non* per l'efficacia del trasferimento del Servizio al Gestore Subentrante ovvero per l'efficacia dell'interruzione del rapporto di affidamento del Servizio derivante da qualsiasi altra causa (ad esempio, recesso, risoluzione) prevista nel Contratto e nei Contratti Specifici.

12.6 L'Autorità di Ambito s'impegna a concedere agli Enti Finanziatori la canalizzazione dell'indennizzo fino alla concorrenza del rimborso integrale del finanziamento su di un conto corrente dedicato sul quale potrà essere costituito pegno. Qualora il finanziamento sarà costituito da più linee di fi-

nanziamento con una pluralità di enti finanziatori ed afferenti alla realizzazione di singoli Impianti, la canalizzazione sarà effettuata in proporzione all'ammontare delle quote di rimborso delle stesse linee di finanziamento.

12.7 L'Autorità di Ambito s'impegna, inoltre, (i) a collaborare all'eventuale canalizzazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito e, qualora risulti possibile, (ii) alla promozione e alla stipulazione di ogni atto, provvedimento e/o delibera funzionale alla conclusione del finanziamento, purché la stessa Autorità di Ambito sia parte originaria della trattativa con gli Enti Finanziatori.

12.8 Nella ricerca degli Enti Finanziatori per il finanziamento dei singoli Impianti, il Gestore si obbliga ad indire, dandone adeguata conoscenza all'Autorità, procedure concorsuali sulle migliori condizioni di accesso al credito a quel momento esistenti.

12.9 I costi di accesso al finanziamento, se derivanti da un confronto competitivo di cui al precedente comma, saranno trasferiti nel Corrispettivo del Servizio di Ambito ovvero nel Corrispettivo di Gestione previsto per il singolo Impianto. Sono comunque esclusi da qualsiasi riconoscimento, nel Corrispettivo del Servizio ovvero nei Corrispettivi dei singoli Impianti, gli oneri finanziari derivanti da eventuale finanziamento.

12.10 Le Parti convengono che, qualora gli Enti Finanziatori

dovessero richiedere il pegno sulle azioni del Gestore, lo stesso potrà essere autorizzato subordinatamente alla concessione in favore dell'Autorità di Ambito del diritto di procedere alla vendita delle azioni in caso di esercizio dello stesso diritto di pegno.

12.11 Le Parti convengono che è ammessa, ed a tal fine viene prestato il relativo consenso, la cessione dei crediti, anche pro soluto, derivanti dal presente Contratto, da parte del Gestore agli Enti Finanziatori, fatto salvo il corrispettivo che il Gestore dovrà corrispondere ad ognuno dei Terzi Gestori Impianti.

Articolo 13 (Assetto azionario del Veicolo)

13.1 In caso di partecipazione in ATI, i singoli componenti dovranno costituire un Veicolo appositamente dedicato che in effetti risulta ad oggi costituito, la cui relativa compagine sociale (su base azionaria al momento dell'avvio della gestione del servizio) non potrà subire alcuna variazione se non nei limiti di quanto di seguito stabilito.

13.2 Le Parti danno atto che, risultando il veicolo già costituito, il Contratto viene sottoscritto, oltre che dal Veicolo stesso, anche dall'ATI per l'assunzione di responsabilità solidale di tutte le obbligazioni emergenti dal Contratto, dai Documenti a Base di Gara, dall'Offerta e da tutti i documenti che assumono rilevanza e pertinenza in ordine al Servizio.

13.3 I componenti dell'ATI o i soci del Veicolo che hanno rea-

lizzato direttamente gli Impianti resteranno solidalmente responsabili con il Veicolo fino all'emissione del relativo certificato di collaudo.

13.4 Le Parti espressamente convengono che per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione del Contratto - fatto salvo il caso di modifiche normative ovvero atti o accordi istituzionali che determinino l'estensione territoriale dell'attuale Ambito Territoriale Ottimale Toscana Sud - non potranno essere trasferite a terzi soggetti non soci, in tutto o in parte, azioni, obbligazioni convertibili o con warrants, warrants o diritti di sottoscrizione di azioni di nuova emissione. Con il termine "trasferire" si intende qualunque atto di alienazione nella più ampia accezione del termine che comporti, direttamente o indirettamente e a qualsivoglia titolo, anche gratuito, il passaggio di titolarità delle azioni o di diritti di opzione e, quindi, a puro titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento in società, il trasferimento di azienda, l'attribuzione in seguito a fusione o scissione, la dazione in pagamento, la donazione nonché qualunque atto di costituzione e trasferimento di diritti reali di qualsiasi genere. Quanto stabilito per le azioni si applica alle obbligazioni convertibili ed ai diritti di sottoscrizione di azioni di nuova emissione. E' sempre consentito l'ingresso nel capitale sociale del Gestore di istituti di credito.

13.5 Decorso il termine di cui al precedente comma, per moti-

vate ragioni oggetto di condivisione tra le Parti, il socio del Veicolo che intenda trasferire o alienare in tutto o in parte le proprie azioni a terzi dovrà darne comunicazione scritta alla Autorità di Ambito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Resta espressamente inteso tra le Parti che il perfezionamento di detto trasferimento è, comunque, subordinato all'individuazione di terzi potenziali acquirenti sui quali gli Enti Finanziatori abbiano espresso il proprio assenso e sui quali l'Autorità di Ambito abbia espresso il proprio gradimento, come specificato al successivo comma.

13.6 Il gradimento che l'Autorità di Ambito dovrà esprimere nei confronti del terzo potenziale cessionario delle partecipazioni del Veicolo, non comporterà alcun onere in capo allo stesso ed avrà ad oggetto il rispetto dei criteri e la verifica dei presupposti di seguito indicati:

- a) possesso dei requisiti tecnici ed economici per l'espletamento delle attività rientranti nella concessione;
- b) possesso di una specifica e documentata esperienza nel settore della gestione del Servizio;
- c) obbligo di subentro in tutte le obbligazioni gravanti sul socio alienante previste dal Contratto e dagli altri Documenti a Base di Gara e dall'Offerta;
- d) (al fine di evitare che l'ingresso nel Veicolo del terzo potenziale acquirente risulti pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero confliggente con gli inte-

ressi dello stesso) possesso e presentazione dei requisiti idonei e conformi a quanto previsto dai Documenti a Base di Gara e dall'Offerta per la selezione del Gestore sul piano della professionalità e onorabilità del medesimo.

Articolo 14 (Affidamenti a soci e veicoli societari)

14.1 Senza che ciò possa costituire violazione dei successivi articoli 15 e 16, il Gestore, qualora ne faccia richiesta, è autorizzato ed in tal senso procederà ad esternalizzare in favore dei propri soci - ovvero in favore di uno o più veicoli societari, partecipati da tutti o solo da alcuni componenti del Veicolo ovvero ancora partecipati dal Veicolo - le attività di progettazione, realizzazione e gestione Impianti senza alcun ulteriore atto e/o provvedimento se non di carattere informativo nei confronti del Concedente e senza che ciò costituisca in alcun modo forma di subappalto e/o sub affidamento.

14.2 Qualora in tempi successivi alla Vigente Pianificazione e Vigente Regolazione, venga prevista la realizzazione di ulteriori impianti, qualora ci sia accordo fra le Parti in ordine alle modalità di realizzazione e condizioni economiche, il Gestore procederà alla relativa realizzazione attraverso i propri soci. Qualora non vi fosse accordo il Gestore procederà ad espletare la relativa procedura ad evidenza pubblica.

Articolo 15 (Appalti a terzi di lavori, servizi e forniture)

15.1 Il Gestore, nel caso di appalti a terzi di lavori, forniture e servizi osserverà le vigenti disposizioni in materia di

contratti pubblici, ove applicabili.

15.2 Il Gestore comunica alla Autorità di Ambito l'elenco dei contratti stipulati relativi a lavori, forniture e servizi con soggetti terzi.

15.3 In ogni caso per l'appalto di attività strumentali all'espletamento del Servizio, il Gestore è tenuto ad effettuare la procedura per la scelta del contraente nel rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, di cui all'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e salvo modifiche ed integrazioni.

Articolo 16 (Subaffidamenti e divieto di cessione)

16.1 Fatta salva l'autorizzazione del Concedente, il Gestore non potrà procedere ad operare sub-affidamenti del Servizio, ad eccezione di singole marginali fasi di attività accessorie o straordinarie quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, manutenzioni, forniture, trasporti specifici.

16.2 Nel caso in cui si proceda ai sensi del comma precedente il Gestore dovrà comunicare al Concedente l'avvenuto affidamento, notificando il relativo accordo negoziale.

16.3 È fatto espresso divieto al Gestore di cedere, in tutto o in parte, il Contratto, pena l'immediata ed automatica risoluzione dello stesso.

PARTE SECONDA - REGOLAZIONE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI GENERALI

Articolo 17 (Gestione dei Servizi)

17.1 Il Gestore è tenuto ad erogare i Servizi di Base ed i

Servizi Accessori dando attuazione al Progetto dei Servizi Esecutivo definito sulla base del Progetto dei Servizi Esecutivo per il primo affidamento del Servizio ovvero sulla base del Progetto Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori ovvero, successivamente, sulla base del Piano Industriale.

17.2 Le Parti danno inoltre atto che il Gestore darà attuazione ai Servizi Accessori ed ai Servizi Opzionali acquisiti secondo le procedure di cui al precedente articolo 5.

17.3 In ordine alla definizione dei progetti e alle modalità di espletamento dei Servizi, il Gestore è tenuto al rispetto del Capitolato Prestazionale di Progettazione ed Esecuzione dei Servizi, tenuto conto della Carta della Qualità dei Servizi e, comunque, anche alla luce della Documentazione di Gara.

Articolo 18 (Obblighi del Gestore)

18.1 Nella gestione dei servizi il Gestore è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi, valevoli, laddove applicabili, anche alla gestione degli Impianti:

(i) rispettare le previsioni/indicazioni del Contratto, dell'Offerta e della Documentazione a Base di Gara adeguandosi a tutte le modificazioni normative che potranno incidere su tali atti;

(ii) rispettare la normativa rilevante in materia, ivi compresi, in particolare, ed a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il D.Lgs. n.152/2006, il D.Lgs n. 81/2008, il D.Lgs.

n. 231/01, la Legge Regionale Toscana n. 25/1998 e successive modifiche ed integrazioni, la Legge Regionale Toscana n. 61/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

(iii) rispettare la Vigente Pianificazione e Vigente Regolazione, adeguandosi a tutte le successive modificazioni di queste;

(iv) rispettare integralmente la Carta della Qualità dei Servizi;

(v) rispettare ogni ulteriore obbligo posto a carico del Gestore dalle vigenti Disposizioni Normative o, comunque, previsto o richiamato nel Contratto anche se la relativa indicazione non è puntualmente riportata nella presente elencazione;

(vi) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che potranno essere adottate dall'Autorità in ragione della sua attività istituzionale;

(vii) consentire l'accesso ai documenti amministrativi nei modi e tempi di cui alla Legge n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni ed altre leggi di riferimento in materia;

(viii) entro 12 (dodici) mesi dall'Avvio della Gestione del Servizio, definire, di concerto con l'Autorità, un sistema informatico di collegamento *on line* con la stessa Autorità onde poter fornire in continuo elementi conoscitivi e dati utili per migliorare le condizioni di controllo, valutazioni dei servizi e di contatto con la cittadinanza secondo lo schema hardware e software ritenuto più efficace al fine dei control-

li che l'Autorità di Ambito, ai sensi dei successivi articoli, dovrà operare;

(ix) garantire il continuo aggiornamento delle banche dati utilizzate per la predisposizione dell'Offerta e di tutti gli strumenti definiti per il monitoraggio e controllo del Servizio;

(x) garantire un livello organizzativo di gestione delle risorse umane improntato al contenimento dei costi ed al perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, secondo un modello di carattere industriale che possa tenere conto delle esigenze di presidi locali per specifiche funzioni nonché della necessità di valorizzazione ed aggiornamento del personale impiegato nei servizi;

(xi) comunicare i rapporti contrattuali posti in essere con il CONAI e/o con i singoli consorzi di filiera, con particolare riferimento alle quantità, qualità e ricavato delle cessioni dei materiali conferiti ai consorzi di filiera e/o valorizzati direttamente sui mercati delle materie prime secondarie;

(xii) sottoporre il proprio bilancio di esercizio a certificazione di una società abilitata che sia di gradimento dell'Autorità;

(xiii) redigere il conto economico e lo stato patrimoniale relativo alla gestione del Servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere;

(xiv) consentire alla Autorità, alla Regione Toscana e agli

altri organismi competenti ai sensi di legge, l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi, verifiche ispettive e richieste documentali ritenute opportune e/o necessarie in ordine a documenti, edifici, opere, dati, impianti attinenti i servizi oggetto di affidamento e comunque in relazione ad ogni ulteriore bene mobile e/o immobile utilizzato per il Servizio;

(xv) tenere sollevati ed indenni l'Autorità di Ambito e gli Enti locali, nonché il personale dipendente dai suddetti enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la gestione del Servizio purché direttamente e/o indirettamente connesse con le attività del Gestore stesso;

(xvi) obbligarsi ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;

(xvii) applicare tutte le norme contenute nei Contratti Nazionali di Lavoro di categoria;

(xviii) assicurare che siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro;

(xix) aderire, mediante stipulazione della convenzione di cui all'articolo 10 della Legge Regionale della Toscana 26 gennaio

2004 n. 1 alla Rete Telematica Toscana;

(xx) inserire in tutti i contratti con obbligazioni verso terzi - ad eccezione dei contratti eventualmente stipulati dal Gestore con gli Enti Finanziatori - una clausola che riservi al Gestore Subentrante eventualmente individuato dalla Autorità di Ambito la facoltà di sostituirsi al Gestore in caso di risoluzione o cessazione del Contratto.

(xxi) osservare gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, laddove applicabile, a tal fine impegnandosi a recepire detti obblighi in tutti i contratti sottoscritti con i propri subappaltatori, subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta e prevedendo altresì un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla citata Legge n. 136/2010.

Articolo 19 (Controllo da parte della Autorità)

19.1 L'Autorità di Ambito controlla la gestione dei servizi e l'attività del Gestore al fine di:

- (i)** verificare l'osservanza delle disposizioni del Contratto;
- (ii)** evidenziare le eventuali criticità del Servizio;
- (iii)** definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione degli atti di Vigente Pianificazione e Vigente Regolazione;
- (iv)** assicurare la corretta applicazione del Corrispettivo del

Servizio di Ambito in ragione dei servizi resi;

(v) assicurare il rispetto della Carta della Qualità dei Servizi ed il grado di soddisfazione degli utenti desunto dalle indagini svolte e dall'analisi dei reclami registrati in conformità a quanto previsto dalla Carta della Qualità dei Servizi.

19.2 L'Autorità di Ambito eserciterà il controllo sull'applicazione di quanto previsto al precedente articolo 19.1, principalmente attraverso:

1. i dati del Servizio comunicati dal Gestore;
2. visite, ispezioni ed indagini a campione;
3. verifica del livello di morosità;
4. indagini ed analisi sul servizio;
5. indagini ed analisi sulla soddisfazione dell'utenza;
6. analisi di mercato anche utilizzando parametri di benchmark.

19.3 Ai fini delle attività di controllo dell'Autorità di Ambito, le Parti danno atto che, prima dell'Avvio della Gestione del Servizio, procederanno alla definizione:

- di un documento di verifica del Contratto di Servizio, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Contratto, che definirà modalità e criteri di verifica da parte dell'Autorità del rispetto del Contratto, anche ai fini della determinazione del Corrispettivo del Servizio;
- dei contenuti del Rendiconto della Gestione, da considerarsi

parte integrante e sostanziale del presente Contratto, che conterrà - oltre ad ogni ulteriore elemento relativo ad oggetto, modalità, forma e termini di comunicazione definito dalle Parti - quanto previsto al successivo articolo 20.

19.4 L'Autorità di Ambito potrà effettuare accertamenti e verifiche in ogni momento con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze d'indifferibilità ed urgenza. In tal caso il Gestore si impegna a consentire l'effettuazione da parte dell'Autorità di Ambito - entro tempi brevi, anche inferiori al termine di quindici giorni - di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere, impianti attinenti i servizi oggetto di affidamento e comunque in relazione ad ogni ulteriore bene mobile e/o immobile utilizzato per il Servizio. Nella richiesta di accesso saranno indicate le motivazioni della richiesta attività di ispezione o indagine, nonché - qualora ricorrenti - le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.

19.5 In occasione delle ispezioni possono essere effettuati, in contraddittorio tra le Parti, campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, ferme restando le limitazioni previste dalla legislazione vigente.

19.6 Il Gestore si obbliga, altresì, a mettere a disposizione

degli enti e soggetti addetti al controllo i necessari spazi ed attrezzature.

Articolo 20 (Rendiconto della Gestione)

20.1 Costituiranno elementi essenziali del Rendiconto della Gestione l'insieme dei dati e documenti atti a monitorare e controllare annualmente il Servizio, verificare il rispetto del Contratto e contribuire alla definizione del Corrispettivo del Servizio di Ambito, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

(i) banca dati delle utenze servite;

(ii) quantitativi mensili ed annui di rifiuti raccolti in ogni Comune in forma indifferenziata e differenziata, anche ai fini della certificazione del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla vigente normativa;

(iii) dati relativi ai servizi di raccolta a contenitori contenenti quali elementi minimi: la localizzazione degli stessi, le loro caratteristiche, la quantità e le caratteristiche dei servizi erogati, la quantità e qualità dei rifiuti raccolti;

(iv) dati relativi ai servizi di raccolta ad utenza contenenti quali elementi minimi: le utenze servite, la loro localizzazione, la quantità e le caratteristiche dei servizi erogati, la quantità e qualità dei rifiuti raccolti;

(v) registro dei servizi a chiamata comprendente quali elementi minimi: gli interventi richiesti ed erogati, la loro provenienza, la quantità e la qualità del materiale raccolto;

(vi) registro dei servizi di raccolta presso fiere e mercati comprendente quali elementi minimi: gli interventi effettuati, gli eventi di riferimento con relativa la localizzazione, la quantità e qualità dei rifiuti raccolti;

(vii) registro dei servizi di raccolta dei rifiuti cimiteriali comprendente quali elementi minimi: gli interventi effettuati, la loro provenienza, la quantità dei rifiuti raccolti;

(viii) dati relativi ai servizi di lavaggio contenitori contenenti quali elementi minimi: la loro localizzazione, le loro caratteristiche, la quantità e le caratteristiche dei servizi erogati;

(xix) dati relativi ai servizi di spazzamento e lavaggio strade contenenti quali elementi minimi: la rete stradale servita, la quantità e le caratteristiche dei servizi erogati;

(x) registro delle Infrastrutture Minori comprendente quali elementi minimi: gli ingressi alle strutture, la quantità e la qualità dei rifiuti conferiti, i prelievi dei rifiuti e la loro destinazione, le caratteristiche delle attività di presidio/guardiania;

(xi) Documento di Contabilizzazione dei Flussi Trasportati Primari;

(xii) Documento di Contabilizzazione dei Flussi Trasportati Secondari;

(xiii) dati relativi al Servizio di applicazione e riscossione Tariffa con individuazione, tra l'altro, dei livelli di manca-

ta riscossione elaborati a livello comunale e disaggregati per tipologie di utenze omogenee;

(xiv) registro dei Servizi Accessori comprendente quali elementi minimi: gli interventi effettuati (articolati per ciascuna modalità di servizio), la loro localizzazione, la quantità e qualità dei rifiuti raccolti, le aree di effettuazione del servizio, la quantità e le caratteristiche dei servizi erogati;

(xv) registro degli impedimenti che hanno causato la non erogazione dei servizi;

(xvi) registro dei reclami comprendente come livello minimo l'indicazione delle tipologie di reclami pervenuti e i tempi di eventuale risoluzione delle problematiche;

(xvii) registro Variazioni e Revisioni in corso d'anno ovvero delle azioni che determinano scostamento tra previsione e reale effettuazione a consuntivo;

(xviii) dati di cui all'articolo 189, comma 3 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

(xix) aggiornamento dei libri cespiti e libri contabili relativi alla dotazione strumentale e infrastrutturale afferente al Servizio di Ambito;

(xx) dati concernenti l'assolvimento da parte del Gestore degli obblighi contributivi ed assicurativi relativi al personale;

(xxi) tutte le azioni poste in essere nell'anno per ogni sin-

golo sito dove sia attiva la gestione post operativa di discariche esaurite, con particolare riferimento ai volumi movimentati di terra di ricarica, percolati, sostituzione di manufatti o macchinari, redazione di adeguato bilancio idrologico di riferimento;

(xxii) dati relativi al funzionamento degli Impianti e ogni altro elemento funzionale alla determinazione del Corrispettivo di Gestione Impianto;

(xxiii) dati relativi ai flussi verso gli impianti o piattaforme di valorizzazione nonché dati di analisi delle interfacce secondarie con i circuiti del riciclo ovvero con il consorzio CONAI ovvero con i siti di smaltimento di scarti e sovralli;

(xxiv) contributi ovvero i ricavi derivanti dalla valorizzazione ovvero dalla vendita dei materiali;

(xxv) elenco dei beni acquistati con finanziamenti pubblici o comunque finanziamenti pubblici ricevuti.

Articolo 21 (Regolamento di Igiene Urbana)

21.1 Le Parti danno atto e convengono che, comunque con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e dei Comuni, entro 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dall'Avvio della Gestione del Servizio, le stesse procederanno a redigere il Regolamento di Igiene Urbana.

21.2 Il Gestore dà conseguentemente atto che - nelle more di perfezionamento di suddetto Regolamento di Igiene Urbana e co-

munque fino ad approvazione di questo da parte dei Comuni -
resteranno in vigore le vigenti regolamentazioni di livello
comunale.

21.3 Le Parti danno atto che, all'interno del Regolamento di Igiene Urbana, dovrà essere prevista apposita sezione concernente la regolamentazione della gestione delle Infrastrutture Minori, con particolare riguardo agli elementi di interfaccia con l'utenza.

Articolo 22 (Tributo comunale e Tariffa di Ambito)

22.1 Le Parti danno atto e convengono che la parte del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ovvero della Tariffa di Ambito a copertura dei servizi oggetto di concessione sarà determinata annualmente.

22.2 Fermi restando i contenuti dell'Offerta - di cui al documento contenuto nel Plico 2, Busta 2, intitolato "Proposta di Gestione del Servizio di Applicazione e Riscossione della tariffa e proposta di articolazione delle fasi di passaggio dal regime **TARSU** a regime Tariffaria" e di Legge in ordine al regime TARES, i cui eventuali effetti sul Corrispettivo del Servizio e sulle modalità e garanzie di pagamento di questo saranno comunque valutati durante la Fase Transitoria - le Parti concordano che, in ipotesi di regime tariffario, si applicherà il seguente articolo 23.

Articolo 23 (Applicazione e riscossione in regime tariffario)

23.1 In ordine ed in modo funzionale al progressivo passaggio

da regime misto TARSU/TIA a regime di Tariffa di Ambito, nei modi e nelle forme congiuntamente definite tra Autorità e Gestore, quest'ultimo riconosce fin d'ora che dovrà assumere, in via progressiva, l'intero ciclo del sistema di bollettazione, comprensiva delle fasi di realizzazione, normalizzazione e aggiornamento della banca dati, attivazione dei servizi di sportello utenti, stampa e spedizione delle fatture, riscossione, accertamento dell'evasione/elusione e recupero coattivo della morosità.

23.2 Nell'ambito della gestione della TIA e della successiva Tariffa di Ambito il Gestore sarà tenuto a garantire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- riscossione ordinaria;
- adozione di idonee misure volte a limitare e contrastare il fenomeno della morosità;
- adozione di idonee misure volte a garantire un efficace e rapido recupero dell'evasione e dell'elusione;
- normalizzazione e bonifica della banca dati di riferimento;
- predisposizione della bollettazione e recapito della stessa;
- predisposizione dei sistemi di riscossione, formazione dei ruoli di riscossione coattiva e predisposizione del sistema di rendicontazione degli incassi;
- attivazione delle funzionalità di sportello e di contact center con diversi canali per recepire le istanze e le segnalazioni dai cittadini e per facilitare la comunicazione ed il

pagamento delle bollette;

- approntamento di relazioni annuali relativamente alla situazione del recupero crediti tariffari ed allo stato del fondo di accantonamento con distinzione tra componenti volontarie e riconosciute in tariffa, ripartito su base comunale e per tipologia di utenze.

23.3 Resta fermo l'impegno dell'Autorità di Ambito a fare in modo che i Comuni mettano a disposizione del Gestore i dati necessari ai fini delle attività previste dal presente articolo.

23.4 L'Autorità provvederà, di concerto con il Gestore Unico, durante la Fase Transitoria, alla definizione degli strumenti necessari alla individuazione delle soglie di morosità tollerata per singolo Comune in regime tributario, singolo Comune e singola categoria di utenza in regime TIA e Tariffa di Ambito, nonché alla definizione delle modalità e dei criteri di impiego quale strumento per la definizione degli accantonamenti, altresì definendo le modalità di adeguamento temporale.

23.5 Resta fermo che il Gestore subentrerà fin dall'Avvio della Gestione del Servizio - e comunque nei modi e nelle forme che saranno definite di concerto tra le Parti nella Fase Transitoria e tenuto altresì conto di quanto previsto nella Documentazione - in tutte le attività di bollettazione, riscossione e recupero relative anche a competenze esterne al proprio perimetro temporale di gestione e dunque riferibili ai prece-

denti gestori.

Articolo 24 (Carta della Qualità dei Servizi e Modalità di relazione con gli utenti)

24.1 Le Parti danno atto e convengono che il Gestore procederà, durante la Fase Transitoria, alla redazione definitiva della Carta della Qualità dei Servizi in conformità all'Offerta ed alla *Bozza di Carta della Qualità dei Servizi* e comunque tenendo conto di quanto previsto nel Capitolato Prestazionale di Progettazione ed Esecuzione dei Servizi.

24.2 Resta fermo che il Gestore s'impegna ad aggiornare la Carta della Qualità dei Servizi almeno ogni due anni e, comunque, su richiesta dell'Autorità in esecuzione di obblighi derivanti da normative nazionali o regionali.

24.3 Le Parti convengono che ogni elemento relativo al rapporto tra Gestore ed utenti è contenuto, salva più specifica o contraria indicazione del presente Contratto, all'interno della Carta della Qualità dei Servizi.

24.4 Il Gestore, per l'intera durata del Contratto, s'impegna a conformare la Carta della Qualità dei Servizi alle modifiche delle modalità di erogazione dei Servizi.

24.5 Il Gestore s'impegna comunque al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di rapporto con l'utenza e soddisfacimento della medesima.

Articolo 25 (Smaltimento CDR e Trattamento, Valorizzazione, Recupero e Smaltimento delle Raccolte Differenziate)

25.1 Le Parti danno atto e riconoscono che il Gestore garantirà per la durata del Servizio i servizi di:

- trasporto e conferimento a recupero energetico del CDR prodotto dall'Impianto di selezione di Strillaie (GR) nel rispetto e ai sensi dei Contratti di Conferimento e delle Convenzioni;

- trasporto e conferimento per trattamento, valorizzazione, recupero e smaltimento delle Raccolte Differenziate.

25.2 Tali suindicati servizi saranno svolti con le modalità indicate in sede di Offerta dal Gestore, nonché ai prezzi ed alle condizioni ivi indicate.

Articolo 26 (Convenzioni ANCI/CONAI)

26.1 Le Parti danno atto che spetta al Gestore l'incasso dei corrispettivi derivanti dalla cessione delle frazioni recuperabili, per le quali il Gestore stesso viene sin d'ora delegato - salva differente decisione che dovesse essere assunta in proposito dall'Assemblea dei Comuni dell'ATO Toscana Sud - alla sottoscrizione delle convenzioni previste nell'ambito dell'accordo quadro ANCI/CONAI.

26.2 Nell'ipotesi di conforme decisione dell'Assemblea, sarà obbligo dell'Autorità farsi carico dell'acquisizione delle necessarie deleghe da parte dei singoli Comuni.

Articolo 27 (Modalità di relazione con le amministrazioni competenti)

27.1 Le Parti convengono che ogni autorizzazione, concessione,

permesso ed ogni altro atto necessario all'esecuzione del Servizio dovrà essere rilasciato al Gestore sollecitamente e, comunque, nei tempi e con le modalità necessarie alla regolare esecuzione del Servizio.

27.2 Al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni ed ottimizzare i tempi e le procedure di rilascio di quanto indicato nel precedente comma, l'Autorità di Ambito, per quanto di propria competenza, si impegna a supportare il Gestore nei rapporti con le amministrazioni competenti, attivando tutti gli strumenti di concertazione con gli enti e/o uffici della pubblica amministrazione che possano rivelarsi utili e/o necessari.

Articolo 28 (Beni mobili ed immobili funzionali alla gestione dei Servizi e Infrastrutture Minori)

28.1 Le Parti danno atto che, per lo svolgimento del Servizio, il Gestore:

- durante la Fase Transitoria, acquisirà gli automezzi e le attrezzature dalle precedenti gestioni come risultanti da apposito inventario redatto dal Gestore medesimo;
- si doterà di ogni altro bene funzionale che sia necessario ad attuare il modello gestionale prescelto, tenendo conto che il riconoscimento economico sarà determinato sulla base delle *Linee Guida per la determinazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito*.

28.2 Analogamente, il Gestore:

- acquisirà le Infrastrutture Minori dalle precedenti gestioni, come risultanti da apposito inventario redatto dal Gestore medesimo;

- realizzerà il completamento delle Infrastrutture Minori previste nell'Offerta, nella Vigente Pianificazione e nella Vigente Regolazione, secondo quanto sarà determinato in uno o più Contratti Specifici.

Articolo 29 (Altre Strutture a Supporto del Servizio)

29.1 Il Gestore si doterà di ogni ulteriore struttura logistica e funzionale all'espletamento dei Servizi a propria cura, spese ed oneri tenendo conto che il riconoscimento economico delle spese e degli oneri relativi sono ricompresi nelle voci Costi indiretti e Costi Generali all'interno delle *Linee Guida per la definizione del Corrispettivo del Servizio di Ambito*.

Articolo 30 (Personale)

30.1 Per lo svolgimento del Servizio, il Gestore si obbliga:

- ai sensi della vigente normativa e nelle forme e nei modi ivi previsti, a procedere, durante al Fase Transitoria, all'assunzione del personale dalle precedenti gestioni secondo quanto definito al Documento C1 - *Quadro conoscitivo della consistenza del personale delle gestioni attuali*, fatte salve eventuali modificazioni da verificarsi in contraddittorio durante la Fase Transitoria;

- ad assumere il personale funzionale alla gestione del Servizio in conformità alla vigente normativa, con modalità che

consentano il reperimento di personale avente esperienza nel settore specifico tenuto conto di quanto previsto al Documento C1 - *Quadro conoscitivo della consistenza del personale delle gestioni attuali*;

- nel caso di impiego di personale proveniente da cooperative sociali di tipo B, così come previsto nell'Offerta, a prevederne un concreto impiego in coerenza con le funzioni e i ruoli assegnati;

- ad applicare integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente in materia sulla base di quanto previsto al Documento C1 - *Quadro conoscitivo della consistenza del personale delle gestioni attuali*;

- ad assolvere regolarmente gli obblighi contributivi, in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica ed in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

- ad osservare rigorosamente le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza e salute dei lavoratori;

- al continuo accrescimento delle prestazioni attraverso la valorizzazione e la formazione adeguata del personale esistente in modo funzionale ad un modello di gestione industriale.

PARTE TERZA - IMPIANTI E INFRASTRUTTURE MINORI

SEZIONE PRIMA - SISTEMA DEGLI IMPIANTI

Articolo 31 (Sistema degli Impianti ed aggiornamenti)

31.1 Il Sistema degli Impianti è il complesso documentale -

predisposto in sede di gara dal Gestore ed approvato dall'Autorità - che, in conformità e coerenza con la Vigente Pianificazione e Vigente Regolazione, conterrà la progettazione definitiva degli Impianti nonché, una volta redatta in base alla disciplina contenuta nel Contratto, la progettazione esecutiva degli stessi.

31.2 Le Parti danno atto e riconoscono che entro 120 (centoventi) giorni dalla sottoscrizione del Contratto si procederà alla stipula dei Contratti Specifici relativi ai singoli Impianti.

31.3 Le Parti danno, altresì, atto che - in coerenza e sviluppo della Vigente Pianificazione e Vigente Regolazione - l'Autorità di Ambito potrà proporre, anche per esigenze straordinarie e di urgenza ed anche in aggiunta o variante al Sistema degli Impianti, la realizzazione di nuovi impianti a tal fine predisponendo gli opportuni e relativi atti di progettazione preliminare. In tal caso sarà adottata la seguente procedura:

- entro 3 (tre) mesi dalla trasmissione della progettazione preliminare da parte della Autorità, il Gestore dovrà redigere un Progetto Definitivo dell'intervento ovvero formulare una proposta alternativa o in variante;

- nei quindici giorni successivi, l'Autorità potrà accettare il progetto presentato ovvero richiedere al Gestore le modifiche ritenute necessarie;

- nei termini concordati, il Gestore dovrà procedere alle integrazioni/modifiche richieste dalla Autorità di Ambito ed attivare altresì le necessarie procedure di autorizzazione o Permessi da parte delle amministrazioni competenti.

31.4 Le Parti danno atto che il Gestore - indipendentemente da quanto previsto ai commi che precedono - potrà, comunque, avanzare proposte di aggiornamento del Sistema degli Impianti, in cui siano rappresentate variazioni dell'assetto impiantistico al fine di garantirne una sua più efficiente ed efficace razionalizzazione. In tale caso sarà adottata la seguente procedura:

- entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della progettazione preliminare da parte del Gestore, la Autorità di Ambito potrà accettare il progetto presentato ed incaricare il Gestore di redigere la progettazione definitiva ovvero non accettarla richiedendo al Gestore le modifiche ritenute necessarie;

- nei termini concordati, il Gestore dovrà procedere alle integrazioni/modifiche richieste ed attivare altresì le necessarie procedure di autorizzazione o Permessi da parte delle amministrazioni competenti.

31.5 Le Parti danno atto e riconoscono che è, in ogni caso, rimesso alla Autorità di Ambito il giudizio relativo alla fattibilità degli interventi, soprattutto con riferimento alle Convenzioni in essere con i Terzi Gestori Impianti ed alle

pattuizioni ivi contenute.

31.6 In ogni caso le Parti danno atto che in caso di disaccordo potrà essere in ogni momento avviata la Procedura Conciliativa per la definizione di ogni questione controversa prevista dall'articolo 82.

31.7 Resta altresì fermo che il Gestore potrà procedere nelle forme di cui all'art. 202, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

31.8 Fermo restando quanto previsto ai commi che precedono, la Autorità di Ambito si riserva il potere di affidare in via diretta la realizzazione di lavori complementari non già ricompresi negli atti di Vigente Pianificazione e Vigente Regolazione - la cui esecuzione potrà rendersi successivamente necessaria.

31.9 L'affidamento della realizzazione di lavori complementari resta in ogni caso subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

1. le attività relative all'affidamento dovranno derivare da circostanza imprevista;

2. le attività dovranno:

a) non essere utilmente separabili da quanto oggetto di affidamento senza gravi inconvenienti per la Autorità di Ambito ovvero

b) quand'anche separabili, essere comunque necessarie e funzionali al perfezionamento di quanto oggetto di odierno affi-

damento;

3. il valore annuale complessivo dei lavori complementari dovrà, comunque, essere contenuto entro l'1% (uno per cento) dell'ultimo Corrispettivo del Servizio di Ambito.

31.10 Al ricorrere congiunto delle suindicate condizioni, l'affidamento della realizzazione di lavori complementari avverrà con la seguente procedura:

(i) la Autorità di Ambito formulerà al Gestore una proposta tecnica ed economica di livello preliminare;

(ii) nei trenta giorni successivi, il Gestore dovrà:

- redigere una proposta progettuale di livello definitivo;

(iii) nei quindici giorni successivi, la Autorità di Ambito potrà:

- accettare il progetto presentato, concertando con il Gestore le modalità esecutive ed i connessi atti di regolazione economico - gestionale;

- non accettare la proposta presentata e richiedere al Gestore le modifiche necessarie, definendo altresì le modalità esecutive dei servizi ed i connessi atti di regolazione economico - gestionale;

(iv) nei quindici giorni successivi, il Gestore potrà:

- procedere alle integrazioni/modifiche richieste dalla Autorità di Ambito concertando con la stessa le modalità esecutive ed i connessi atti di regolazione economico gestionale;

- In caso di disaccordo sulla quantificazione del costo, il

Gestore potrà attivare la Procedura Conciliativa anche ai fini della determinazione della Revisione del Corrispettivo.

Articolo 32 (Livelli minimi garantiti dal Gestore nei Contratti Specifici)

32.1 I livelli minimi garantiti dal Gestore con riferimento agli Impianti, sono:

- quelli riportati nei corrispondenti capitolati prestazionali di progettazione, realizzazione e gestione ed oggetto di Offerta;

- quelli che risulteranno dal Progetto Esecutivo redatto dal Gestore, in conformità ai Permessi;

- per quanto riguarda i successivi aggiornamenti del Sistema degli Impianti e quindi per la realizzazione di ogni nuovo impianto, quelli derivanti dai relativi capitolati prestazionali di progettazione, realizzazione e gestione e dal Progetto Esecutivo, comunque in conformità ai Permessi.

32.2 Ad ogni intervento potranno comunque essere connessi una serie di indicatori prestazionali rappresentati da un livello numerico che individua la grandezza alla quale Gestore deve mantenere in funzionamento l'Impianto al fine di garantire il rispetto dei livelli minimi garantiti dal Gestore.

32.3 I livelli minimi garantiti dal Gestore dovranno essere mantenuti durante tutto l'arco della gestione in ottemperanza alle eventuali variazioni degli indicatori prestazionali in ragione della Disposizione Normativa, Vigente Pianificazione e

Vigente Regolazione.

32.4 Nel caso di mancato raggiungimento dei livelli minimi garantiti dal Gestore si applicano le penali previsti dal Contratto Specifico.

Articolo 33 (Contratti Specifici)

33.1 Le Parti riconoscono e danno atto che - per la progettazione, realizzazione e gestione dei singoli Impianti - procederanno alla definizione di Contratti Specifici.

33.2 Per quanto attiene le Infrastrutture Minori le Parti procederanno alla relativa regolamentazione preferibilmente con un unico Contratto Specifico che definisca gli aspetti inerenti le attività di progettazione, realizzazione e manutenzione delle Infrastrutture Minori, ovvero le condizioni di affidamento delle attività di progettazione, realizzazione e manutenzione.

33.3 Tali Contratti Specifici, oltre a richiamare gli Obblighi Generali di seguito disciplinati, quelli contenuti nei Documenti a Base di Gara e nell'Offerta disciplineranno, in dettaglio ed attraverso un'opera di adattamento negoziale, le singole fattispecie. Resta inteso comunque che gli Obblighi Generali potranno essere adattati, per decisione condivisa, in considerazione della specifica natura degli Impianti e delle infrastrutture Minori. Si specifica altresì che gli Obblighi Generali, oltre che vincolanti per il Gestore, saranno automaticamente trasferiti in capo al soggetto che eseguirà i lavori

e che, eventualmente, procederà alla gestione di questi.

33.4 In particolare, ed a titolo meramente indicativo e non esaustivo, i Contratti Specifici potranno disciplinare:

- (i)** l'obbligo di risultato per l'ottenimento dei Permessi;
- (ii)** il *tuning* del cronoprogramma;
- (iii)** le modalità di incidenza sul Corrispettivo di Gestione dell'Impianto dell'Indennità di disagio ambientale e degli eventuali canoni per la concessione di diritti di superficie, fermo restando che, in ogni caso, l'indennità di disagio ambientale ricomprenderà gli eventuali canoni previsti per la concessione del diritto di superficie;
- (iv)** l'elaborazione del Progetto Esecutivo e di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa per la cantierizzazione ed il collaudo degli Impianti e Infrastrutture Minori;
- (v)** il sistema organizzativo integrato con la gestione dei Servizi;
- (vi)** la realizzazione ed le modalità di affidamento dei lavori;
- (vii)** la gestione degli Impianti;
- (viii)** le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria programmata degli Impianti;
- (ix)** le attività e procedure di monitoraggio delle prestazioni garantite;
- (x)** le condizioni di determinazione, Aggiornamento e Revisione dei corrispettivi;

(xi) la procedura di gara per il fund rising;

(xii) le penali;

(xiii) le garanzie fideiussorie.

SEZIONE SECONDA - OBBLIGHI GENERALI DI PROGETTAZIONE

Articolo 34 (Progettazione Esecutiva degli Impianti e delle Infrastrutture Minori)

34.1 Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'ottenimento dei Permessi, il Progetto Esecutivo dell'Impianto o dell'Infrastruttura dovrà essere consegnato alla Autorità di Ambito per le verifiche previste ai sensi di legge e la relativa approvazione.

34.2 Il Progetto Esecutivo dell'Impianto o dell'Infrastruttura dovrà essere redatto in lingua italiana, conforme alla normativa sulla sicurezza, alle prescrizioni di cui ai Permessi, e sarà illustrato con una chiara individuazione delle sottocitate sezioni. Ai sensi della normativa vigente il Progetto Esecutivo dell'Impianto o dell'infrastruttura sarà composto da:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli Impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;

d) *rendering* di inserimento visivo e paesaggistico dell'Impianto;

e) calcoli esecutivi delle strutture e degli Impianti;

f) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

g) Piani di Sicurezza e Coordinamento;

h) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;

i) cronoprogramma;

j) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

k) piano di gestione esecutivo;

l) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.

34.3 La relazione illustrativa del Progetto Esecutivo dell'Impianto o dell'infrastruttura dovrà evidenziare, in maniera esplicita, il processo di ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, dovrà definire compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare, evidenziando che il Progetto Esecutivo è stato redatto nel pieno rispetto del Progetto Definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio dei Permessi. In tale relazione saranno chiaramente esposte le motivazioni delle soluzioni proposte ed i criteri di dimensionamento adottati, e nel caso in cui la progettazione preveda l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione preciserà le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

34.4 Nella relazione illustrativa dovranno essere poste in evidenza e documentate le caratteristiche dei materiali e delle componenti dell'Impianto o dell'Infrastruttura, con appropriato livello di dettaglio e dovranno essere riportati inoltre:

a) elenco dettagliato dei materiali e delle macchine con l'identificazione delle loro caratteristiche principali (caratteristiche dimensionali e caratteristiche prestazionali su foglio Excel o simile);

b) relazioni di calcolo a dimostrazione del dimensionamento delle varie parti;

c) relazione di inquadramento architettonico;

d) *rendering* di inserimento visivo e paesaggistico dell'Impianto.

34.5 Per gli interventi per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del Progetto Definitivo dell'Impianto o dell'infrastruttura, delle relazioni specialistiche, queste saranno ulteriormente sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti all'esecuzione ed alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro, in particolare le relazioni conterranno l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva. A titolo non esaustivo si evidenzia che le relazioni specialistiche da produrre dovranno essere:

a) programma esecutivo;

- b) relazione idrogeologica ed eventualmente archeologica;
- c) specifiche tecniche e materiale illustrativo, relativo alle apparecchiature di cui è prevista la fornitura e l'installazione, costituito da pubblicazioni delle ditte fornitrici, relative a tipologie, modelli scelti, particolarità, materiali adottati, sistemi di funzionamento, ecc.;
- d) certificati di analisi e prove di laboratorio sui materiali;
- e) eventuali certificati di brevetto;
- f) schema di flusso globale con bilanci di massa e di energia nelle varie sezioni dell'Impianto, riferiti a: unità di rifiuto trattato, giorno di funzionamento, anno;
- g) condizioni di esercizio a regime e di picco;
- h) documentazione hardware e software relativa al sistema centralizzato di controllo e regolazione;
- i) per tutte le strutture dovranno essere inoltre forniti i criteri di calcolo, i particolari costruttivi e l'individuazione del piano di posa delle fondazioni;
- j) elenco dei consumi/anno e delle risorse/anno necessari all'esercizio dell'Impianto;
- k) numero, qualifica ed impegno del personale tecnico;
- l) consumi vari e materiali di consumo;
- m) numero di ore di manodopera per ordinaria manutenzione e relativo costo presunto;
- n) elenco indicativo e costo dei pezzi di ricambio per manu-

tenzione ordinaria, straordinaria e programmata;

o) piano programmato di manutenzione, pertinente a ciascuna apparecchiatura, esplicitando le scadenze di manutenzione, le parti di ricambio ed il personale necessario;

p) elenco dei pezzi di ricambio previsti per ogni anno di gestione;

q) vendor list;

r) piano dettagliato di gestione.

34.6 Dovranno essere forniti i disegni delle strutture edili, della carpenteria meccanica, dell'Impianto e delle varie componenti, con particolari di dettaglio in scala e in rappresentazione grafica adeguata, in particolare, dovranno essere prodotte le seguenti tavole grafiche:

a) planimetrie e sezioni per sezione d'Impianto;

b) piante, prospetti e sezioni significative quotate ed in scala opportuna (almeno 1:50) degli apparati e delle opere accessorie; tali elaborati saranno corredati da eventuali schemi funzionali delle singole parti della realizzazione per meglio esplicitare il progetto presentato;

c) disegni di dettaglio delle apparecchiature più significative;

d) schemi di controllo e regolazione, P&I dell'impiantistica;

e) lay-out sala comando con disposizione dei pannelli sinottici, postazioni PC, poltrona di comando, etc;

f) schema elettrico unifilare generale, schema unifilare con

protezioni;

g) lay-out sala quadri;

h) piante, sezioni e prospetti, pianta delle fondazioni delle strutture edili (edifici e manufatti), quotate ed in scala (almeno 1:100);

i) piante, prospetti e sezioni significative quotate ed in scala opportuna (almeno 1:100) delle opere in carpenteria metallica e delle opere accessorie;

j) planimetrie in scala opportuna (almeno 1:100) per distribuzione forza, luce, macchinari impiantistica, impianto di terra e protezione scariche atmosferiche;

k) planimetria in scala opportuna (almeno 1:100) con la disposizione dei servizi all'interno degli edifici (impianti acqua, gas, antincendi, telefonia-dati, supervisione - sorveglianza TVCC/antifurto/antincendio);

l) planimetria in scala opportuna (almeno 1:500) con la disposizione dei sottoservizi dell'intero complesso impiantistico (fognatura, convogliamento acque bianche-nere, illuminazione esterna, sottoservizi acqua, gas, energia elettrica, rete impianto antincendio, telefonia-dati, predisposizione percorsi teleriscaldamento, ed ogni altro elemento che si ritiene opportuno);

m) classificazione delle aree pericolose;

n) planimetrie in scala opportuna (almeno 1:500) con viabilità interna, percorsi di movimentazione uomini, mezzi e materiali

dell'intero complesso impiantistico, recinzioni;

o) planovolumetrico dell'intero complesso impiantistico e sistemazione finale aree esterne;

p) tavole di inquadramento architettonico ed inserimento fotorealistico del complesso nell'area attuale, fatto salvo quanto indicato all'articolo 22.3 capoverso d).

34.7 Il Gestore, inoltre, dovrà:

a) produrre tutte le tavole grafiche e relazioni tecniche eventualmente non indicate nel presente Contratto ma necessarie a norma delle Disposizioni Normative e/o per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione, l'avviamento e la gestione dell'Impianto o dell'Infrastruttura.

b) produrre eventuali descrizioni tecnico-funzionali delle varie apparecchiature ed eventuali relativi depliant commerciali se in lingua originale dovranno essere corredati con traduzione in italiano.

c) a corredo del Progetto Esecutivo dell'Impianto o dell'infrastruttura, delle relazioni specialistiche e delle tavole grafiche, evidenziare i calcoli esecutivi delle strutture in modo da consentire la dettagliata definizione e dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione. I calcoli esecutivi degli Impianti saranno eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio ed

alla destinazione specifica dell'intervento e dovranno permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'Impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo. La progettazione esecutiva delle strutture e degli Impianti sarà effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, saranno accompagnati da una relazione illustrativa, di cui sopra, che evidenzii i criteri e le modalità di calcolo e che consenta una agevole lettura e verificabilità.

34.8 In ogni caso non potrà essere proposta alcuna soluzione radicalmente alternativa che presenti carattere di variante rispetto a quanto già indicato dal Gestore, dichiarato e valutato positivamente in sede di Permessi.

34.9 Il Progetto Esecutivo dell'Impianto o dell'infrastruttura, dovrà, altresì, contenere il piano di manutenzione, che rappresenterà un documento complementare al Progetto Esecutivo e che permetterà di prevedere, pianificare e programmare, rispetto a quanto previsto dagli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'Impianto al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed

il valore economico. Il Piano di Manutenzione dovrà essere costituito dai seguenti documenti operativi:

a) il manuale d'uso;

b) il manuale di manutenzione;

c) il programma di manutenzione ordinaria articolato per interventi sezioni con la previsione di oneri, messi e cronoprogramma;

d) Il programma di manutenzione straordinaria preventiva.

Sui contenuti minimi dei documenti operativi soprascritti si rimanda a quanto descritto dalle normative vigenti.

34.10 Fatto salvo quanto riportato nei punti precedenti, tutte le componenti del Progetto Esecutivo dovranno essere redatte in conformità con la normativa vigente, ed in particolare con quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

34.11 Le Parti danno atto che taluni elementi indicati ai precedenti commi potranno variare in dipendenza delle specificità dell'Impianto o dell'Infrastruttura da realizzarsi nonché in dipendenza di quanto sarà previsto nel Contratto Specifico.

Articolo 35 (Attività progettuali integrative di cantiere)

35.1 Tutta la documentazione tecnica ed in particolare le tavole grafiche e gli schemi impiantistici dovranno essere aggiornati in corso d'opera ed in fase finale rilasciati in versione "as built" allegato alla certificazione di fine lavori.

35.2 Il Gestore dovrà produrre le tavole con livello di detta-

glio costruttivo che permetta di verificare la rispondenza dimensionale e funzionale dei macchinari previsti nel Progetto Esecutivo in seguito alla realizzazione delle strutture dei corpi di fabbrica degli Impianti e delle Infrastrutture Minori.

35.3 Il Gestore dovrà altresì produrre, unitamente alla certificazione di fine lavori, una relazione dettagliata che elenchi le varianti a vario titolo messe in opera indicando le motivazioni per cui le stesse sono state apportate.

Articolo 36 (Riservatezza)

36.1 Il Gestore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza sulla progettazione nonché su tutti i documenti ed i disegni riguardanti le opere ed ad astenersi dal pubblicare o divulgare fotografie ed articoli ovvero inserirli in iniziative pubbliche su quanto fosse venuto a sua conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicita autorizzazione del Concedente.

36.2 Il Gestore è responsabile di ogni danno che dovesse causare per un comportamento inadempiente.

SEZIONE TERZA - OBBLIGHI GENERALI DI ESECUZIONE E COLLAUDO

Articolo 37 (Realizzazione)

37.1 Per la disponibilità dei siti di ubicazione degli Impianti e delle Infrastrutture Minori, le Parti procederanno in contraddittorio alla redazione di apposito verbale di consistenza e dello stato di fatto dell'area all'atto della consegna lavori.

37.2 L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire in osservanza dei termini indicati nell'Offerta o comunque previsto nel Contratto Specifico e l'avvio dei lavori dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla relativa consegna.

37.3 Il Gestore s'impegna ad eseguire i lavori relativi alle opere in oggetto a regola d'arte, in conformità ai Documenti a Base di Gara, al Contratto Specifico, alla Vigente Pianificazione, alla Vigente Regolazione, ai Permessi nonché, in ogni caso, alle vigenti Disposizioni Normative.

37.4 Inoltre, le Parti danno atto e riconoscono che l'esecuzione dei lavori avverrà nel rispetto dei Capitolati Prestazionali già redatti dalla Autorità ovvero che saranno predisposti in occasione dei successivi aggiornamenti del Sistema degli Impianti.

Articolo 38 (Direzione lavori e Vigilanza)

38.1 I lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato - il Direttore Lavori - designato dalla Autorità di Ambito prima dell'inizio dei lavori fra professionisti che hanno un'esperienza curriculare di primario *standing*.

38.2 Il Direttore Lavori potrà essere sostituito con altro soggetto in possesso di adeguata competenza, anche in corso di esecuzione, purché la sostituzione avvenga con le stesse modalità della nomina.

38.3 Il Direttore Lavori eserciterà i compiti e le funzioni previste dalle disposizioni di legge e, in particolare, dagli

articoli 147 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, impartendo gli ordini e le direttive occorrenti ai fini della realizzazione dell'opera a regola d'arte ed in conformità alle previsioni del Contratto Specifico e relativa allegazione tecnica.

38.4 Il Direttore Lavori avrà cura di istituire un proprio domicilio presso il quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni rilevanti da parte del Gestore Unico e della Autorità di Ambito. Verrà ritenuta non trasmessa ogni comunicazione inoltrata con differenti modalità.

38.5 Il Concedente dovrà altresì nominare, dandone preventiva comunicazione al Gestore, prima dell'inizio dei lavori, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

38.6 Tutte le attività del Direttore Lavori saranno oggetto di verifica e controllo da parte del Responsabile del Procedimento, della Commissione Tecnica laddove appositamente nominata dalla Autorità di Ambito e della Commissione di Collaudo.

38.7 Resta fermo l'onere del Gestore Unico di nominare, entro i termini e con le modalità definite dal Contratto Specifico, un Direttore di Cantiere.

Articolo 39 (Commissione di Collaudo e Commissione Tecnica)

39.1 L'Autorità nominerà una Commissione di Collaudo, eventualmente in corso d'opera ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, al fine di verificare la completa realizzazione e funzionalità dell'Impianto o dell'infrastruttura. Tale

commissione sarà composta da tre membri, di cui uno nominato quale presidente, ed avrà funzioni di collaudatore tecnico-amministrativo e statico, nonché quelle relative ad ogni ulteriore attività previste ai sensi di legge.

39.2 L'Autorità potrà nominare una differente Commissione Tecnica, composta da cinque membri, tra cui il Responsabile del Procedimento ed il Direttore Lavori incaricata di funzioni di raccordo, supervisione, verifica e controllo.

Articolo 40 (Sospensioni, proroghe e varianti)

40.1 È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore Lavori, nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali (quali il rinvenimento di oggetti di interesse storico, artistico, archeologico, e di materiale bellico o comunque pericoloso) che impediscano radicalmente l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi.

40.2 Della sospensione dei lavori verrà redatto verbale sottoscritto dal Direttore Lavori e dal Direttore di Cantiere nominato dal Gestore.

40.3 La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la stessa sospensione.

40.4 Nel caso in cui la sospensione dei lavori sia stata autorizzata dal Direttore Lavori e, quindi, non sia ascrivibile al Gestore, lo stesso avrà diritto alla proroga delle scadenze degli stati di avanzamento lavori e del termine di ultimazione

dei lavori, con conseguente adeguamento del cronoprogramma.

40.5 Qualora il Gestore, per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di rispettare le scadenze immediatamente successive (siano esse *milestones* o termine di ultimazione lavori), con domanda motivata da inviare al Direttore Lavori con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, potrà richiedere una proroga del cronoprogramma. In caso di contrasto, le Parti potranno attivare la Procedura Conciliativa.

40.6 Nel caso in cui la proroga non risultasse richiesta e concessa per iscritto, la stessa non avrà efficacia alcuna ed i relativi ritardi si riterranno dovuti a colpa esclusiva del Gestore.

40.7 Le Parti stabiliscono espressamente che non costituirà motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata, regolare o continuativa conduzione secondo il cronoprogramma:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche e di sottoservizi necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua etc, ovvero il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti comunque a carico del Gestore;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che il Gestore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli Impianti, salvo che siano ordinati dal Direttore Lavori o espressamente approvati dal medesimo;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) le eventuali controversie tra Gestore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari ed altri incaricati;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Gestore ed il proprio personale dipendente.

40.8 Ferma restando l'applicabilità delle penali in caso di eventuale ritardo rispetto alla scadenza prevista per il completamento dei lavori, nell'ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il termine di 180 (centoottanta) giorni naturali consecutivi dalla formale messa in mora inviata dal Concedente, il Contratto Specifico si intenderà risolto di diritto.

40.9 In ordine alle varianti si applicheranno le previsioni normative fatta salva la previsione che in caso di disaccordo si possa accedere alla Procedura Conciliativa.

Articolo 41 (Difetti di costruzione e rifacimenti)

41.1 Il Gestore dovrà demolire e rifare o sistemare tutti i lavori che il Direttore Lavori riconoscerà non accettabili perché non eseguiti in conformità al progetto, con materiali o cicli di lavorazione non idonei o, comunque, tali da pregiudicare

care la riuscita, la funzionalità e la durata dell'Impianto.

41.2 Qualora il Direttore Lavori abbia fondati motivi per ritenere che esistano difetti di costruzione potrà ordinare, motivandole, le prove e gli accertamenti che riterrà opportuni, il cui costo sarà a carico del Gestore.

41.3 Qualora il Gestore non adempia, senza alcuna motivazione, all'ordine ricevuto sia per le prove e gli accertamenti che per l'eventuale demolizione e rifacimento, si procederà d'ufficio, addebitandone i costi al primo. Il Gestore autorizza espressamente il Concedente ad operare per rendere esecutivo il presente articolo senza ostacoli, incluso l'accesso al cantiere di proprie maestranze che opereranno immediatamente a valle degli inadempimenti.

41.4 A fronte di riscontrate gravi carenze costruttive che interessano parti dell'Impianto o dell'Infrastruttura ma che, comunque, non pregiudicano la funzionalità degli stessi, l'affidabilità e la durata, le Parti promuoveranno la Procedura Conciliativa al fine di addebitare al Gestore i danni economici rinvenienti.

Articolo 42 (Formazione e gestione del cantiere)

42.1 Sono a carico del Gestore:

a) gli oneri di occupazione - compreso l'onere delle eventuali relative pratiche da espletare con gli uffici competenti e con i terzi in genere - delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di accesso al cantiere, per l'impianto del can-

tiere e per lo stoccaggio dei materiali di risulta dagli scavi;

b) ogni onere connesso con i suddetti, come il pagamento delle relative indennità, la richiesta e l'ottenimento dei Permessi e licenze occorrenti, l'esecuzione ed il mantenimento di opere provvisoriale per le vie di passaggio o per salvaguardia di tutte le canalizzazioni (per reti idriche, fognanti, telefoniche, elettriche, ecc.) preesistenti o in corso di esecuzione; ogni onere riguardante la costruzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e demolizione di manufatti e per la sicurezza degli edifici vicini e del lavoro e per la rimozione delle interferenze presenti nell'area di cantiere;

c) ogni onere dovuto ad eventuale o necessaria occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori;

d) gli oneri per l'esecuzione di tutte le opere provvisoriale necessarie alla formazione e gestione del cantiere - compreso ogni onere di montaggio, manutenzione, spostamento, smontaggio ed asportazione a fine lavori - comprese quelle per una adeguata illuminazione dello stesso, che dovrà in particolare soddisfare le esigenze di eventuale lavoro notturno.

42.2 Il risarcimento dei danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, venissero arrecati a proprietà pubbliche e/o private, a cose e/o a persone, saranno ad integrale carico del Gestore e non riconosciuti all'interno del Corri-

spettivo del Servizio di Ambito.

Articolo 43 (Poteri espropriativi)

43.1 Fatta salva una differente decisione da parte dell'Assemblea della Autorità di Ambito e, comunque, previa deliberazione di questa, nell'ambito della gestione del Servizio, il Gestore potrà essere delegato a procedere, con oneri a carico del Corrispettivo del Servizio di Ambito, all'acquisizione - tramite procedura espropriativa - delle aree necessarie alla realizzazione degli Impianti e delle Infrastrutture Minori previsti negli atti di Vigente Pianificazione e Vigente Regolazione. Resta comunque inteso fin d'ora che le aree espropriate resteranno nella disponibilità e saranno utilizzate da parte del Gestore per tutta la durata della realizzazione e gestione dell'opera ed alla scadenza e/o risoluzione del Contratto seguiranno la proprietà dell'opera stessa.

43.2 Nell'espletamento delle funzioni di cui al punto che precede, il Gestore agirà in nome proprio e per conto dei Comuni dell'ATO Toscana Sud e sarà tenuto all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia, potendosi avvalere di società controllate, ovvero - per le sole attività preparatorie - di società di servizi.

43.3 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, le Parti danno atto che la compiuta disciplina di ogni singola procedura espropriativa sarà definita con successivi atti da

parte della Autorità di Ambito.

Articolo 44 (Impianto di cantiere)

44.1 Le spese di uso e consumo attinenti la formazione del cantiere sono a carico del Gestore. Il cantiere dovrà essere realizzato in conformità con i documenti progettuali ed i relativi Permessi ed esteso a seconda dell'entità dell'Impianto o dell'Infrastruttura e del suo sviluppo planimetrico, adeguatamente sistemato ed attrezzato con l'esecuzione delle opere all'uopo occorrenti (per recinzioni, protezione e mantenimento della continuità delle esistenti vie di comunicazione, illuminazione, vie d'acqua, condotte, ecc.), con l'installazione degli impianti, macchinari ed attrezzature necessari per assicurare la regolare esecuzione del Contratto Specifico con normale ed ininterrotto svolgimento e con gli allacciamenti provvisori di acqua, elettricità, gas, telefono, fognature.

44.2 Il Gestore dovrà provvedere alla formazione del cantiere, sistemando adeguatamente tutta l'area consegnatagli ed eseguendo i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, ed alla sua attrezzatura con apparecchiature, macchinari ed impianti della potenzialità necessaria ad assicurare perfetta e tempestiva esecuzione del Contratto Specifico, conservando, fino al collaudo, i capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate

dalle opere d'arte.

44.3 Il Gestore provvederà, senza diritto ad alcun compenso, al reperimento, fornitura e trasporto di energia elettrica, acqua potabile, gas, ecc. occorrenti per l'esecuzione dei lavori e di tutte le fasi di verifica richieste dal Direttore Lavori e di tutte le fasi di collaudo.

44.4 Il Gestore deve garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, ai funzionari del Concedente, alle persone da esso o dal Direttore Lavori incaricate, compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, agli organi di controllo, per verifiche e controlli inerenti all'esecuzione dell'opera in ogni suo aspetto, e la disponibilità per essi degli automezzi richiesti per i sopralluoghi.

44.5 Il Gestore dovrà, altresì, fornire la disponibilità di locali adeguatamente arredati ed attrezzati con acqua, elettricità, riscaldamento, condizionamento e telefono, ad uso ufficio, in costruzione provvisoria da installare all'interno della recinzione del cantiere, per i quali sono a carico dello stesso i costi dell'allacciamento e dell'uso e consumo dei servizi sopra indicati. La costruzione realizzata per i locali di cantiere dovrà essere dotata di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

44.6 Il Gestore dovrà garantire la fornitura e collocazione in cantiere delle apposite tabelle indicative dei lavori, che a-

vranno le dimensioni minime di 1x2 (uno per due) metri e conterranno a colori indelebili la denominazione del Concedente, dei lavori e del loro importo, del Gestore, dei vari professionisti responsabili della progettazione, del Direttore Lavori, del Direttore del Cantiere e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e che, in numero di almeno due, saranno collocate, entro 10 (dieci) giorni dalla consegna dei lavori, nei posti che indicherà il Direttore Lavori. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

44.7 Gli avvisi e le segnalazioni diurne e notturne mediante cartelli e fanali per i tratti dell'opera contigui a luoghi transitati da terzi od intersecati da passaggi pubblici o privati dovranno essere apposti con l'osservanza delle norme vigenti sulla circolazione stradale e, in particolare, delle disposizioni che in proposito potranno essere impartite dal Direttore Lavori. Il Gestore dovrà fornire e porre in opera i cartelli indicatori, nel numero, caratteristiche, dimensioni e posizionamento necessari ai sensi della vigente normativa e, comunque, nel rispetto delle indicazioni impartite dal Direttore Lavori.

44.8 Il Gestore dovrà provvedere a sua cura e spese all'aggettamento delle acque di qualsiasi entità e provenienza che si trovassero nell'esecuzione degli scavi, intendendosi

tale onere compreso nei prezzi unitari degli scavi ovvero nel corrispettivo previsto nell'offerta, e all'esecuzione di opere provvisoriale per lo scolo o la deviazione di acque superficiali o di infiltrazione dalle sedi stradali o dal cantiere.

44.9 Sarà onere del Gestore lo sgombero e pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con lo smontaggio di tutte le opere provvisoriale e l'asportazione dei materiali residui e dei detriti di tutta l'attrezzatura, salvo quanto possa occorrere in cantiere sino al Collaudo. Sgombero e pulizia ancora necessari saranno eseguiti anche prima della conclusione delle operazioni di Collaudo.

Articolo 45 (Disciplina del personale)

45.1 Sarà cura del Gestore garantire l'impiego di personale tecnico idoneo, di provata capacità e numericamente adeguato alle necessità del Contratto Specifico.

45.2 Il Direttore Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione hanno diritto, previa motivata comunicazione al Gestore, di esigere il cambiamento del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

45.3 Per quanto attiene alla fase di realizzazione dell'Impianto o dell'Infrastruttura, il Gestore mantiene la disciplina in cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai dipendenti, capocantiere ed operai le prescrizioni del Contratto Specifico e relativi allegati, del Piano Operativo della Sicurezza, delle Disposizioni Normative. Per

quanto sopra, il Gestore è in ogni caso responsabile dei danni causati dalla imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti, capocantiere od operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

45.4 Per quanto attiene alla fase di realizzazione dell'Impianto o dell'Infrastruttura, il Gestore dovrà osservare le norme vigenti sull'orario di lavoro e quanto eventualmente previsto nei Permessi. Inoltre, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, previa comunicazione al Direttore Lavori. Lo stesso può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico od organizzativo o di sicurezza nei posti di lavoro. Qualora fosse necessaria l'accelerazione dei lavori - con esecuzione anche ininterrotta o in condizioni eccezionali - ai fini del loro completamento entro il termine contrattuale, il Direttore Lavori ne darà comunicazione motivata al Gestore.

45.5 Qualsiasi infortunio verificatosi in cantiere dovrà essere immediatamente comunicato al Direttore Lavori.

45.6 Il Gestore, per quanto attiene alla fase di realizzazione dell'Impianto, comunicherà inoltre al Direttore Lavori, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna (o dalla prima delle consegne parziali) dei lavori, gli estremi della sua polizza assicurativa I.N.A.I.L.; analogamente comunicherà, a richiesta, le

altre sue posizioni prescritte presso altri enti assistenziali.

Articolo 46 (Ulteriori oneri di esecuzione)

46.1 Per quanto attiene alla fase di realizzazione, nonché di collaudo, degli Impianti e delle Infrastrutture Minori il Gestore dovrà garantire e assumersi, in quanto già contenuti nel Corrispettivo del Servizio di Ambito, i seguenti oneri:

- disponibilità di macchine ed attrezzature in perfetto stato di servibilità e provviste di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento secondo le specifiche contrattuali e manutenzioni e riparazioni in modo che esse siano sempre in pieno stato di efficienza;

- oneri relativi alla manodopera, al combustibile, all'energia elettrica, ai lubrificanti, ai materiali di consumo ed a tutto quant'altro occorre per il loro funzionamento, nonché il loro trasporto in cantiere e sul luogo d'impiego, montaggio, smontaggio ed allontanamento a fine lavori;

- ogni onere per i mezzi di trasporto, che dovranno essere in perfetta efficienza (materiali di consumo, conducente, ecc.);

- le macchine utilizzate dovranno essere contenute nell'elenco fornito con il Piano Operativo di Sicurezza con le rispettive schede tecniche;

- approntamento di tutti i canneggianti, attrezzi e strumenti necessari, o comunque richiesti dal Direttore Lavori, per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di

consegna dei lavori, e per le misurazioni, verifiche, saggi, campioni, analisi di laboratorio, carichi di prova (statica e dinamica), prove idrauliche della condotta, durante l'esecuzione dei lavori e le operazioni di collaudo in corso d'opera e finale;

- ogni altra spesa per le operazioni di collaudo in corso d'opera e finale, nonché per il completamento delle fasi di collaudo a freddo e a caldo;

- tracciamento delle opere riportando sul terreno con picchetti o manufatti concordati con il Direttore Lavori l'asse longitudinale ed i vertici delle condotte, e i limiti di scavo per opere murarie e di rilevati con le modalità necessarie per determinare l'andamento e la pendenza delle scarpate;

- esecuzione di indagini, di studi e calcoli geotecnici riportati in apposita relazione geologica redatta da tecnico abilitato;

- redazione a cura di tecnico abilitato per ogni opera di sostegno in terra e/o opera di fondazione eseguita nell'ambito del cantiere con opportuna redazione di calcolo;

- redazione dei calcoli e dei disegni di progetto delle opere in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, e delle opere a struttura metallica, firmati da tecnico abilitato nel rispetto della normativa vigente;

- preventiva richiesta dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico competente all'inizio dei lavori, se questi devono eseguir-

si in località sismiche;

- esecuzione e la consegna al Direttore Lavori di fotografie formato 10x16 (dieci per sedici) e 18x24 (diciotto per ventiquattro) delle opere in corso di esecuzione, ad ogni stato d'avanzamento mensile, e la riproduzione di qualsiasi atto (disegni, verbali, ecc.) che venga richiesta dal Direttore Lavori, con il divieto, salvo autorizzazione di Concedente, di pubblicare (o di consentire la pubblicazione) di notizie, disegni e fotografie delle opere oggetto del Contratto;

- esecuzione di ogni prova di carico - con l'apprestamento di quanto occorra all'uopo (operai, materiali, ecc.) - che sia ordinata dal Direttore Lavori o dalla Commissione di Collaudo su fondazioni e su qualsiasi altra struttura portante di notevole importanza statica;

- esecuzione di scavi di assaggio per lo studio dei terreni interessati dalle fondazioni dei principali manufatti e dai tracciati delle condotte di diametro maggiore di 400 mm, che vengano richiesti dal Direttore Lavori e sino alla profondità che dallo stesso sarà ordinata;

- conservazione e la immediata consegna al Concedente degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvencono nei fondi espropriati od occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi, e che possibilmente non saranno rimos-

si prima che del loro ritrovamento venga informato il Direttore Lavori;

- pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e ai mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite;

- obblighi relativi alla guardiania ed alla sorveglianza, sia di notte che di giorno con il personale necessario dotato dei requisiti richiesti dalle normative vigenti, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti;

- assunzione di ogni responsabilità per sottrazioni e danni che comunque si verificassero - anche in periodo di sospensione dei lavori - prima della consegna delle opere ultimate, a materiali approvvigionati od in opera è a carico del Gestore, che è quindi obbligato, a proprie spese, alla sostituzione dei materiali sottratti o danneggiati ed a far eseguire le necessarie riparazioni;

- rispettare in ogni fase le disposizioni di legge in materia di raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio e trattamento finale dei rifiuti, di prevenzione dell'inquinamento atmosferico e delle acque, di tutela della salute pubblica e dell'incolumità del personale in aggiunta a quelle più specifiche indicate nella relazione di compatibilità ambientale;

- assicurare la periodica pulizia e disinfezione delle attrezzature, delle aree e degli impianti, al fine di prevenire ogni possibile inconveniente igienico-sanitario;

- segnalare al Direttore Lavori tutte le circostanze e i fatti che dovessero impedire ed ostacolare il buon andamento dei lavori, ovvero che possono portare al suo miglioramento;

- tenere, unitamente al proprio personale, un comportamento corretto verso i rappresentanti del Concedente e dei soggetti esterni autorizzati all'ingresso agli Impianti;

- richiedere fino all'ottenimento, per conto e con la collaborazione del Concedente, tutte le autorizzazioni inerenti la gestione degli Impianti previste dalle vigenti disposizioni in materia di salvaguardia ambientale, antinfortunistiche, prevenzione incendi, smaltimento dei rifiuti, prevenzione dell'inquinamento delle acque;

- nomina di un Direttore di Cantiere.

Articolo 47 (Norme di sicurezza generale - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza)

47.1 Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione esercita le funzioni previste dalla normativa vigente.

47.2 Il Gestore, oltre ad attenersi scrupolosamente alle norme regolamentari in materia di igiene, deve predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

47.3 Il Gestore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza per ogni attività di cantiere.

47.4 Il Gestore per quanto attiene alla fase di realizzazione degli Impianti o delle Infrastrutture, tramite il Direttore di Cantiere, è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il Piano Operativo di Sicurezza e con il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

47.5 Il Gestore per quanto attiene alla fase di realizzazione degli Impianti o delle Infrastrutture, non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

47.6 Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione provvede a segnalare al Direttore Lavori, previa contestazione scritta alle imprese (anche subappaltatrici), le inosservanze alle disposizioni di legge e alle prescrizioni del piano di cui al Piano Operativo di Sicurezza, proponendo la sospensione dei lavori e/o l'allontanamento delle imprese (anche subappaltatrici).

47.7 Le gravi e ripetute inosservanze dei piani stessi da parte del Concedente, comunque accertate e segnalate al Direttore Lavori dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, previa formale contestazione scritta, costituiscono causa di risoluzione del Contratto con trattenimento di tutti i manufatti realizzati, obbligo di liberazione del cantiere, trattenimento delle eventuali cauzioni e diritto di risarcimento

al maggior danno.

Articolo 48 (Piano di Sicurezza e Coordinamento)

48.1 Il Gestore produce il Piano di Sicurezza e Coordinamento dallo stesso redatto e consegnato al Concedente nei modi e nei termini previsti dall'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni

48.2 I contenuti minimi essenziali del Piano di Sicurezza e Coordinamento sono:

a) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, in riferimento all'area e all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;

b) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive non funzionali al compimento dell'opera ed aventi funzioni dettate da specifici motivi di sicurezza;

c) le misure di coordinamento relativo all'uso comune, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;

d) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi e sottofasi di lavoro che costituiscono il cronoprogramma, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno.

48.3 In fase di redazione del Progetto Esecutivo è esplicitamente prevista una revisione e redazione conclusiva del Piano

di Sicurezza e Coordinamento sotto la responsabilità del Coordinatore della sicurezza in fase di progetto. Tale revisione e redazione conclusiva del Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà essere presentata contestualmente alla consegna del Progetto Esecutivo per quanto attiene alla fase di realizzazione dell'Impianto o dell'Infrastruttura. Il Gestore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e Coordinamento presentato in fase di Progetto Esecutivo dopo che questo sia stato valutato ed accettato da parte dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, ovvero contestualmente all'approvazione del Progetto Esecutivo.

48.4 Il Gestore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori;
- b) per garantire il rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni e tutela della salute dei lavoratori eventualmente conseguenti a rilievi o prescrizioni da parte degli organi di vigilanza.

48.5 Fermo restando la normativa in materia di sicurezza, il Piano di Sicurezza e Coordinamento deve essere utilizzabile dalle imprese per la informazione e la formazione dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'opera. Ciò comporta che il Piano di Sicurezza e Coordinamento sia redatto in un linguaggio facilmente comprensibile sia dai tecnici delle imprese che dai lavoratori, anche ai fini della consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Articolo 49 (Piano Operativo di Sicurezza)

49.1 Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere conforme al Piano di Sicurezza e Coordinamento e deve tenere conto del progetto di cantiere. Il Piano Operativo della Sicurezza riguarda essenzialmente l'impresa esecutrice sia in relazione alle proprie scelte autonome e alle specifiche responsabilità nell'organizzazione del cantiere, sia nell'esecuzione dei lavori.

49.2 Il Piano Operativo di Sicurezza viene elaborato dal Gestore prima dell'inizio lavori e deve essere esaminato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

49.3 Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

49.4 Entro 15 (quindici) giorni dalla consegna, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, verifica l'idoneità

del Piano Operativo di Sicurezza e della conformità rispetto al Piano di Sicurezza e Coordinamento presentato ed approvato.

Articolo 50 (Ultimazione, Avviamento e Collaudo dell'Impianto)

50.1 Il Gestore comunicherà all'Autorità di Ambito a mezzo lettera raccomandata A.R. l'avvenuta ultimazione di tutti i lavori e la propria disponibilità all'inizio della successiva Fase di Avviamento dell'Impianto.

50.2 Nei dieci giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, il Responsabile del Procedimento, il Direttore Lavori, la Commissione Tecnica e la Commissione di Collaudo in corso d'opera se nominata, potranno ispezionare le opere realizzate, al fine di verificare, in contraddittorio con il Gestore, se e come sono state ultimate.

50.3 Entro dieci giorni dall'ispezione, il Direttore dei Lavori rilascerà conferma del positivo esito dell'ispezione e, in tal caso, provvederà a rilasciare il certificato di fine lavori ovvero, in caso di esito negativo, comunicherà i difetti riscontrati per i quali ritiene che l'ultimazione dei lavori non sia stata raggiunta. In tale ultima ipotesi, il Gestore dovrà sanare tempestivamente tali difetti e trasmettere nuovamente alla Autorità di Ambito la comunicazione di ultimazione lavori.

50.4 La Fase di Collaudo sarà dettagliata nel Contratto Specifico con particolare e non esclusivo riferimento a: (i) durata massima; (ii) accettazione/rifiuto dei lavori; (iii) collaudi

prestazionali riguardanti: a) il controllo delle funzionalità a vuoto delle forniture (collaudo a freddo) e b) il controllo delle funzionalità a carico complessivo delle forniture (collaudo a caldo).

50.5 Positivamente conclusasi la Fase di Collaudo - nei modi e con le forme disciplinate nel Contratto Specifico - alla presenza della Autorità, del Gestore, del Direttore Lavori, della Commissione Tecnica, del Direttore di Cantiere e della Commissione di Collaudo, verrà redatto il Certificato di Collaudo Provvisorio, in conformità con quanto previsto dalle vigenti Disposizioni Normative.

50.6 Resta inteso che - oltre a quanto previsto nei capitolati prestazionali di progettazione, realizzazione e gestione degli Impianti - sono a carico del Gestore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti. Pertanto, qualora durante il Collaudo venissero accertati i difetti di cui all'articolo 224 del D.P.R. n. 207/2010, il Gestore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che i collaudatori riterranno necessari, nel tempo dagli stessi assegnati.

50.7 Nell'ipotesi dei riscontrati difetti di cui all'articolo 224 del D.P.R. n. 207/2010, la Commissione di Collaudo determinerà le riduzioni del costo dell'Impianto o

dell'Infrastruttura Minore e del relativo impatto sul Corrispettivo del Servizio di Ambito.

Articolo 51 (Collaudo Definitivo e Garanzie Fidejussorie)

51.1 Il Certificato di Collaudo Provvisorio assumerà carattere definitivo, trascorsi 2 (due) anni dalla data dell'emissione.

Decorso tale termine, il Collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

51.2 Resta inteso che nel Contratto Specifico, in conformità alle vigenti Disposizioni Normative, saranno altresì disciplinate le obbligazioni in carico al Gestore relativamente alle Garanzie Fidejussorie ed alle polizze assicurative da sottoscrivere, oltre alla costituzione di eventuali ed ulteriori garanzie da prestare nel periodo di garanzia per un periodo minimo di 12/24 (dodici/ventiquattro) mesi.

SEZIONE QUARTA - OBBLIGHI GENERALI DI GESTIONE

Articolo 52 (Gestione dell'Impianto e delle Infrastrutture Minori)

52.1 Il Gestore è tenuto ad assicurare:

(i) In conformità a quanto dettagliato nei Contratti Specifici, una Fase di Avviamento degli Impianti funzionale a garantire la concreta messa a regime dell'Impianto;

(ii) la gestione dell'Impianto e delle Infrastrutture Minori in conformità con i capitolati prestazionali e con i Permessi assumendo a proprio carico tutte le spese occorrenti per il

regolare funzionamento dell'Impianto stesso;

(iii) la gestione dei conferimenti presso Impianti ed Infrastrutture Minori, nel rispetto delle norme di qualità e tipologia di rifiuti conferibili all'impianto o all'Infrastruttura, di cui alla Vigente Pianificazione ed alla Vigente Regolazione.

52.2 Il Gestore si obbliga, inoltre, a gestire l'Impianto attenendosi, in ogni tempo, a tutte le Disposizioni Normative in materia, nonché alle prescrizioni autorizzative impartite dalle amministrazioni competenti ed ai Permessi, nonché ad adeguarsi tempestivamente alle eventuali nuove discipline normative e regolamentari, nazionali e/o regionali, al fine di poter esercitare l'Impianto in conformità al Contratto Specifico nonché delle prescrizioni normative in materia.

52.3 Ai fini di quanto sopra, il Gestore si obbliga a gestire l'Impianto o l'Infrastruttura Minore in conformità al principio del massimo recupero, affinché tutti i rifiuti prodotti siano idoneamente verificati e valutati ai fini di un loro avvio alla filiera del recupero o dello smaltimento.

52.4 Nella gestione dell'Impianto o dell'Infrastruttura il Gestore si obbliga a garantire il conseguimento delle migliori prestazioni ambientali ed il loro continuo miglioramento e dando opportuna comunicazione all'Autorità di Ambito delle azioni intraprese.

52.5 Il Gestore si obbliga, altresì, (i) ad applicare inte-

gralmente, al personale dedicato alla gestione degli Impianti, il Contratto nazionale di lavoro del comparto igiene ambientale secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente in materia e gli accordi locali aziendali integrativi degli stessi; (ii) per tutto il personale ad assolvere regolarmente gli obblighi contributivi, in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica ed in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; (iii) ad osservare rigorosamente le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza e salute dei lavoratori. In caso di inadempimento agli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia di tutela dei lavoratori e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si applicheranno le relative penali previste nel Contratto Specifico.

52.6 Il Gestore è, inoltre, obbligato ad assumere dagli attuali gestori, in conformità ai Documenti a Base di Gara, il personale che opererà negli Impianti la cui funzionalità cesserà in conseguenza dell'entrata in funzione degli Impianti realizzati dal Gestore.

Articolo 53 (Obblighi Generali di gestione)

53.1 Fermo restando quanto sopra convenuto, nonché le eventuali prescrizioni impartite dalle amministrazioni competenti, e quanto dettagliatamente disciplinato nei Contratti Specifici, resta inteso tra le Parti che, nella gestione dell'Impianto o dell'Infrastruttura, il Gestore dovrà attenersi, altresì, ai seguenti Obblighi Generali.

53.2 Il Gestore dovrà garantire l'esercizio per:

(i) complessivi 365 (trecentosessantacinque) giorni l'anno, 24 (ventiquattro) ore al giorno, intendendosi l'esercizio comprensivo dei fermi impianto per manutenzioni o richiesti dalle amministrazioni competenti, relativamente agli Impianti;

(ii) quanto previsto nell'Offerta e nella Vigente Regolazione, relativamente alle Infrastrutture Minori.

53.3 Per gli Impianti dovrà, in ogni caso, essere garantita la reperibilità di un responsabile nei giorni festivi e nei giorni feriali nelle ore non lavorative per assicurare eventuali urgenti comunicazioni.

53.4 La gestione non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore o per ordine dell'Autorità di Ambito o per necessità tecniche; in ogni caso, l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario, previa approvazione dell'Autorità di Ambito.

53.5 Il Gestore è, comunque, tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minore disagio per gli utenti del servizio.

53.6 In caso di sospensione o interruzione del servizio, il Gestore deve dare immediata comunicazione alla Autorità entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dall'evento, precisandone le ragioni e la durata, se prevista o comunque quella prevedibile, dando altresì conto delle misure adottate per contenere i

disagi.

53.7 Qualora ne ricorrano i presupposti, la Autorità avrà la facoltà di contestare l'inadempimento anche ai fini dell'eventuale risoluzione del Contratto qualora lo stesso sia di tale gravità da configurare un caso di risoluzione.

53.8 Durante l'intero periodo del Contratto, il Gestore è tenuto, in conformità al piano di manutenzione, ad eseguire a sua cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare il funzionamento ottimale dell'Impianto o dell'Infrastruttura e dunque la continuità del servizio e la piena efficienza nella gestione del medesimo, provvedendo, ove necessario, al rinnovo degli Impianti o di parte di essi nei limiti di quanto successivamente previsto.

53.9 Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere preventivamente comunicati all'Autorità al fine di consentire le relative attività di verifica e/o controllo.

53.10 Alla scadenza del Contratto, il Gestore consegnerà all'Autorità di Ambito le opere realizzate nelle migliori condizioni di manutenzione e funzionamento. Della riconsegna delle opere al termine della gestione, dovrà essere redatto, in contraddittorio tra le Parti, apposito verbale che specifichi il loro stato di manutenzione.

Articolo 54 (Rapporto periodico di gestione degli Impianti)

54.1 Il Gestore provvederà, con periodicità semestrale, a co-

municare alla Autorità di Ambito il rapporto periodico di gestione dell'Impianto indicando ed inviando (i) gli atti posti in essere fino a quel momento e (ii) una relazione semestrale di attuazione della gestione dell'Impianto con il relativo stato di avanzamento raggiunto, le eventuali criticità rilevate e le possibili modalità risolutive delle stesse e, da ultimo, i percorsi che si intendono intraprendere per gli sviluppi successivi della gestione. L'inadempimento, da parte del Gestore, ai summenzionati obblighi comporterà l'applicazione della penali previste nel Contratto Specifico.

54.2 In ogni caso, ai fini di una completa e piena valutazione degli esiti del monitoraggio periodico della gestione, l'Autorità ha la facoltà di chiedere al Gestore chiarimenti, integrazioni, dati aggiuntivi a quelli sopra indicati.

54.3 Il Gestore prende atto che potrà essere istituita una commissione di monitoraggio della gestione finalizzata ad operare la verifica semestrale dell'attuazione della gestione dell'Impianto e che potrà coincidere con la Commissione Tecnica.

Articolo 55 (Controlli sulla Gestione dell'Impianto)

55.1 Ai fini dello svolgimento di un servizio di controllo e monitoraggio sulla corretta e piena esecuzione della gestione dell'Impianto, in considerazione dei preminenti interessi pubblici ad essa sottesi, il Gestore si obbliga ad agevolare ogni forma di controllo fornendo i dati richiesti da tutte le ammi-

nistrazioni competenti e dai soggetti preposti al controllo.

55.2 Inoltre, il Gestore nominerà un controller terzo, che dovrà avere l'approvazione dell'Autorità. Il controller, che dovrà essere un esperto di elevato *standing* professionale, dovrà eseguire un piano periodico di controlli i cui risultati saranno consegnati alle Parti. Il Gestore dovrà mettere a disposizione del controller tutti i dati e le migliori tecnologie di monitoraggio, al fine di garantire la prevenzione e rimozione tempestiva di eventuali anomalie con particolare attenzione alle emissioni.

Articolo 56 (Ulteriori obblighi e responsabilità del Gestore)

56.1 Il Gestore si obbliga, altresì, a:

(i) verificare, prima della stipula del Contratto Specifico, a sua esclusiva cura e spese, l'assenza di condizioni ostative, sia di carattere tecnico, sia di carattere giuridico/amministrativo (per le precipue attività di cantiere di propria competenza) al fattivo avvio dei lavori;

(ii) osservare la normativa in materia ambientale, anche prevenendo ogni fenomeno di inquinamento potenzialmente derivante dalla propria attività;

(iii) garantire, ad ogni altra persona incaricata dall'Autorità, libero accesso al sito, al fine di consentire a tali soggetti di prendere visione di tutta la documentazione tecnica, di ogni aspetto relativo ai lavori e alle attività di gestione svolti dal Gestore e da terzi subappaltatori ovvero

attrezzature, componenti o altro manufatto o materiale installato o da installare presso l'Impianto, nonché delle autorizzazioni e dei Permessi di ogni natura;

(iv) manlevare e tenere indenne l'Autorità di Ambito da ogni responsabilità nei confronti dei terzi che insorga a carico dello stesso in relazione alle attività, dirette e/o indirette, connesse e/o conseguenti alla gestione o all'adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto Specifico, ivi incluse le responsabilità derivanti da fatti e attività poste in essere da dipendenti e/o delegati dal Gestore. Il Gestore terrà indenne e manleverà prontamente l'Autorità da ogni pretesa, richiesta, azione, costo, spesa, danno, onere, responsabilità verso terzi, ivi inclusi i relativi costi e spese legali, dipendenti o relativi o conseguenti alla realizzazione e gestione degli Impianti e delle Infrastrutture Minori e/o all'adempimento delle obbligazioni ai sensi dei Contratti Specifici;

(v) manlevare la Autorità di Ambito da qualsiasi responsabilità per violazione di brevetti e di marchi relativi all'utilizzazione dei materiali, dei macchinari o ai metodi di lavoro impiegati, che sia posta in essere dal Gestore, dai suoi dipendenti, collaboratori o delegati;

(vi) procedere ad idonea registrazione catastale delle opere realizzate comunicandone gli estremi alle amministrazioni comunali al fine di non determinare una automatica applicazione

delle imposte comunali medesime;

(vii) il rispetto di tutte le procedure che potranno essere formalizzate dalla Autorità per rispondere al proprio sistema di gestione della qualità e dell'ambiente;

(viii) a garantire che il personale impiegato nella gestione sia decorosamente vestito, sottoposto ai trattamenti sanitari di prevenzione delle malattie e munito delle richieste professionalità;

(ix) più in generale, assumere ogni impegno, onere e responsabilità derivante dall'applicazione delle Disposizioni Normative che rilevano nell'esecuzione del Contratto, nonché compiere ogni altra attività che si rilevasse utile o opportuna per la diligente esecuzione del Contratto Specifico secondo i migliori standard operativi del settore.

56.2 Il Gestore per quanto attiene alla fase di realizzazione e gestione degli Impianti e delle Infrastrutture Minori, è pienamente responsabile del corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto e di quanto riportato nei Contratti Specifici; risponde integralmente della progettazione eseguita, dei risultati totali o parziali di quanto progettato e fornito, della qualità dei materiali e delle componenti impiegati, della realizzazione a regola d'arte degli Impianti e delle Infrastrutture Minori, delle attrezzature, dei materiali, dei componenti facenti parte degli stessi o ad essi funzionali, del suo corretto funzionamento nonché

dell'attività di gestione. Le obbligazioni a carico del Gestore sono concordemente qualificate come obbligazioni di risultato.

56.3 Sono posti a carico del Gestore - per tutta la durata del Contratto - i rischi di rovina totale o parziale degli Impianti e delle Infrastrutture Minori ovvero derivanti da gravi difetti costruttivi.

Articolo 57 (Penali del Contratto Specifico)

57.1 Le Parti danno atto e riconoscono che nel Contratto Specifico sarà disciplinato il sistema sanzionatorio.

57.2 Le Parti danno comunque atto che:

- qualora il Gestore ritardi, per causa a lui esclusivamente imputabile, la consegna della documentazione tecnica e, in particolare, delle tavole grafiche e degli schemi impiantistici in versione "as built" rispetto ai termini previsti nel Contratto Specifico, sarà applicata una penale pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila) per ciascun giorno di ritardo;

- qualora il Gestore ritardi, per causa a lui esclusivamente imputabile, la consegna del Piano Operativo di Sicurezza, rispetto ai termini previsti nel Contratto Specifico, sarà prevista una penale pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila) per ciascun giorno di ritardo;

- qualora il Gestore ritardi, per causa a lui esclusivamente imputabile, la comunicazione relativa agli interventi di manutenzione straordinaria, rispetto ai termini previsti nel Con-

tratto Specifico, sarà prevista una penale pari ad Euro 2.000,00 (duemila) per ciascun giorno intercorrente tra l'avvenuta comunicazione e l'avvio degli interventi di manutenzione;

- qualora il Gestore ritardi, per causa a lui esclusivamente imputabile, la comunicazione relativa alla sospensione o interruzione del servizio, rispetto ai termini previsti nel Contratto Specifico, sarà prevista una penale pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila) per ciascun giorno di mancata comunicazione;

- qualora il Gestore ritardi, per causa a lui esclusivamente imputabile, la comunicazione relativa al rapporto periodico di gestione dell'Impianto, rispetto ai termini che saranno definiti nel Contratto Specifico, sarà prevista una penale pari ad Euro 2.000,00 (duemila);

- qualora il Gestore ritardi, per causa a lui esclusivamente imputabile, la consegna del Progetto Esecutivo, rispetto ai termini previsti all'articolo 34.1 o ai differenti termini di cui al Contratto Specifico, sarà tenuto a corrispondere una penale pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila) per ciascun giorno di ritardo;

- per ciascun giorno di ritardo rispetto alla scadenza del termine di esecuzione lavori proposto in sede di Offerta e decorrente dalla consegna dei lavori sarà applicata una penale giornaliera pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila).

57.3 Ai fini dell'applicazione della penale l'Autorità di Ambito comunicherà al Gestore preventiva formale diffida ad adempiere, con termine di adempimento non inferiore a 15 (quindici) giorni indicato nella costituzione in mora. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, l'Autorità di Ambito potrà recuperare la somma corrispondente mediante escussione delle garanzie previste nel Contratto Specifico; garanzie che dovranno essere reintegrate nei successivi 30 (trenta) giorni. E' in ogni caso fatto salvo il diritto dell'Autorità al risarcimento del maggior danno subito nonché la risoluzione del Contratto Specifico per colpa del Gestore.

57.4 Resta espressamente inteso che le penali di cui al presente articolo, nonché quelle che saranno eventualmente previste nel Contratto Specifico, non potranno cumulativamente superare il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale previsto nel Contratto Specifico.

57.5 Qualora sia superato il limite massimo delle penali di cui al presente articolo, l'Autorità di Ambito avrà facoltà di risolvere il Contratto Specifico.

PARTE QUARTA - DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 58 (Corrispettivo del Servizio di Ambito)

58.1 La controprestazione economica per lo svolgimento del Servizio è costituita dal Corrispettivo del Servizio di Ambito, così come disciplinato nelle *Linee Guida per la determina-*

zione del Corrispettivo del Servizio di Ambito, fatto comunque salvo quanto previsto dalla presente Parte Quarta.

58.2 Il Corrispettivo del Servizio di Ambito sarà corrisposto dalle Amministrazioni Comunali facenti parte dell'ATO in quattro rate trimestrali emesse in data 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. Il pagamento da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà entro trenta giorni dalla emissione di fattura da parte del Gestore.

58.3 L'Autorità di Ambito si impegna, secondo le modalità e forme di cui alla Deliberazione di Assemblea n. 29 del 2 dicembre 2010, a far sì che i Comuni in regime TARSU passino al regime TIA sino al definitivo passaggio al regime di Tariffa di Ambito.

58.4 Al fine di efficientare il sistema di pagamento ed evitare l'applicazione di interessi di mora, l'Autorità, qualora richiesto, si impegna, qualora possibile, ad operare una canalizzazione dei pagamenti in favore del Gestore.

58.5 Il Gestore ha inoltre diritto a percepire gli altri ricavi (quali ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i ricavi derivanti da vendita di energia ed i proventi derivanti dalla gestione di rifiuti speciali).

58.6 Il Corrispettivo del Servizio di Ambito è composto anche dalla componente relativa agli impianti dei Terzi Gestori. Ogni eventuale modifica/revisione della predetta componente determinerà automatica e proporzionale Revisione del Corrispet-

tivo del Servizio di Ambito.

58.7 Le Parti danno atto che l'Autorità di Ambito, durante la Fase Transitoria, redigerà ogni documento necessario alla concreta applicazione dei criteri di regolazione economica per la determinazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito sulla base della legge, delle *Linee Guida per la determinazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito* posto a base di gara, dell'Offerta, nonché degli effetti economici, patrimoniali e gestionali che discenderanno dalla fase di subentro nelle precedenti gestioni.

Articolo 59 (Incidenza dei Tributi comunali)

59.1 Le Parti danno sin d'ora atto che le superfici di insidenza degli Impianti o delle Infrastrutture minori - ovvero gli Impianti o le medesime Infrastrutture Minori - non saranno assoggettati ad alcun tributo comunale *medio tempore* applicabile - ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, IMU, TOSAP, COSAP, etc. - relativamente alle attività svolte in esecuzione del presente Contratto.

59.2 L'Autorità di Ambito da altresì atto che, laddove vengano applicati i suddetti tributi, gli stessi - oltre a quanto eventualmente necessario per compensare gli oneri fiscali conseguenti - saranno ricompresi all'interno delle Indennità di disagio ambientale, se di importo complessivo inferiore a questa ovvero andranno ad incrementare il Corrispettivo del Servizio di Ambito.

Articolo 60 (Interessi per ritardato pagamento)

60.1 In caso di ritardo nel pagamento del Corrispettivo del Servizio di Ambito da parte dei Comuni in regime TARSU, il Gestore avrà diritto di richiedere la corresponsione degli interessi di mora, nella misura di legge.

60.2 L'Autorità si impegna in ogni caso a sollecitare l'Amministrazione comunale morosa affinché provveda celermente al relativo pagamento.

Articolo 61 (Determinazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito)

61.1 Entro il termine della Fase Transitoria e, qualora necessario, al termine di un ulteriore periodo di proroga concordemente definito, l'Autorità di Ambito in virtù dell'Offerta, provvederà alla quantificazione:

- delle anticipazioni relative ai crediti TIA trasferiti;
- del concreto ammontare delle attrezzature, automezzi, Infrastrutture Minori e personale, basato sulla dotazione standard derivante dall'applicazione degli standard tecnico economici posti a base di gara;
- della morosità tollerata;
- di ogni altro elemento che costituisca motivo di revisione così come richiamato nei documenti a base di Gara;
- degli eventuali esuberanti e/o maggiori oneri gestionali derivanti, tra l'altro, dal trasferimento di attrezzature, automezzi, infrastrutture e personale dagli attuali gestori, ri-

spetto all'Offerta. Relativamente agli esuberi di natura patrimoniale nella Fase Transitoria sarà previsto il meccanismo di ribaltamento nel Corrispettivo del Servizio di Ambito coerentemente con i ratei temporali di ammortamento residuo standard definito sulla base della Documentazione e comprendendo anche il riconoscimento dei Costi Finanziari dell'Investimento;

- di tutti gli impegni assunti in base alla Documentazione di Gara e di quant'altro che direttamente o indirettamente possa incidere sul Corrispettivo del Servizio di Ambito e che assume rilevanza anche successiva alla presentazione dell'Offerta.

61.2 Entro i termini di cui al precedente articolo 61.1, l'Autorità di Ambito avvierà un confronto con il Gestore - sulla base della Documentazione, dell'Offerta, di quanto emerso nella Fase Transitoria e di quanto ciò che precede viene riflesso nel piano economico-finanziario - finalizzato alla determinazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito per il primo affidamento.

61.3 Successivamente al primo anno di gestione del Servizio, e così per ogni successivo anno, l'Autorità determinerà il Corrispettivo del Servizio di Ambito sulla base degli elementi derivanti dall'articolo 61.1 e 61.2, del Progetto dei Servizi Esecutivo, delle diverse fasi di attuazione del Sistema degli Impianti e degli strumenti, provvisori o di regime, di cui all'articolo 11.

61.4 Resta inteso che in caso di contrasto sulla determinazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito, anche per il primo affidamento, il Gestore potrà attivare la Procedura Conciliativa.

Articolo 62 (Aggiornamenti, Rettifiche e Revisione del Corrispettivo del Servizio di Ambito)

62.1 Nell'ambito della definizione del Corrispettivo del Servizio di Ambito, l'Autorità di Ambito applicherà gli Aggiornamenti e le rettifiche previsti nel Contratto, nella Documentazione e di quanto emergente dalla Fase Transitoria.

62.2 Oltre ad ogni differente ipotesi prevista nel Contratto o nella Documentazione, costituiranno causa di Revisione del Corrispettivo del Servizio di Ambito - in modo che venga determinato il ripristino delle condizioni sussistenti al momento della quantificazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito - le seguenti ipotesi:

- a) eventi riconducibili nell'alveo concettuale della forza maggiore;
- b) eventuale modifica delle norme legislative o regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi per la definizione del Corrispettivo del Servizio di Ambito o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nel Contratto;
- c) modifica del Piano Regionale dei rifiuti, del Piano Provinciale, della Vigente Pianificazione e della Vigente Regolazione che modifichi gli assetti del Sistema degli Impianti;

- d) varianti legittimamente concesse e maggiori oneri di esecuzione e/o gestione derivanti dalle prescrizioni contenute nei Permessi;
- e) decisioni della Procedura Conciliativa;
- f) variazioni della componente relativa al conferimento agli impianti dei Terzi Gestori derivante dall'applicazione dei meccanismi di variazione della stessa contenuti nel Contratto di Conferimento;
- g) sospensione legittima dei lavori e/o del funzionamento del Sistema degli Impianti;
- h) obbligazioni non conosciute all'atto della stipulazione del Contratto;
- i) variazione dei Servizi Opzionali;
- j) realizzazione di lavori complementari;
- k) modifica del Perimetro del Servizio tale da incidere sulle condizioni economiche dello svolgimento del Servizio;
- l) nuovi investimenti, autorizzati o comunque approvati dall'Autorità di Ambito;
- m) provvedimenti giudiziali;
- n) variazione della morosità tollerata;
- o) eventuale applicazione delle penali;
- p) riconoscimento di finanziamenti pubblici secondo il criterio del mero ribaltamento dei loro effetti;
- q) costi per espropri o per procedure acquisizione delle aree di localizzazione Impianti e Infrastrutture Minori, con effet-

ti limitati al mero ribaltamento nel Corrispettivo del Servizio di Ambito dei maggiori costi di finanziamento degli investimenti;

r) disallineamento tra il Piano di Riorganizzazione dei Servizi, approvato dall'Autorità rispetto alla Proposta di Riorganizzazione dei Servizi presentata in sede di Offerta.

62.3 Non sussiste l'obbligo di revisione nelle ipotesi seguenti e, pertanto, senza alcun impegno ed onere a carico dell'Autorità:

a) errori progettuali e realizzativi;

b) inefficienze gestionali;

c) erronea comunicazione dei dati necessari per il riequilibrio del Corrispettivo del Servizio di Ambito;

d) vizi nella realizzazione degli Impianti o delle Infrastrutture Minori derivanti da errori o omissioni riconducibili al Gestore nell'ambito del complesso di attività che ineriscano la Progettazione.

62.4 Unitamente alla determinazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito ovvero all'applicazione dei criteri di aggiornamento e rettifiche di cui alle *Linee Guida per la determinazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito* avrà luogo anche l'applicazione della Revisione del Corrispettivo del Servizio di Ambito.

62.5 Le Parti procederanno alla Revisione del Corrispettivo del Servizio con il criterio del ribaltamento sul Corrispetti-

vo del Servizio degli effetti economici diretti - quali, ad esempio ed a titolo esemplificativo, oneri di ammortamento, oneri finanziari di investimento e/o oneri di esercizio - derivanti dalle cause che legittimamente consentono di procedere alla revisione stessa.

62.6 In caso di controversia tra il Gestore e l'Autorità di Ambito in ordine alla Revisione del Corrispettivo del Servizio si applicherà la Procedura Conciliativa.

62.7 Resta inteso che, qualora si proceda alla Revisione del Corrispettivo per un evento modificativo che incida sulla struttura del Corrispettivo del Servizio di Ambito, l'Autorità di Ambito dovrà tenere conto del periodo intercorrente fra il momento dell'evento e quello nel quale diventa effettiva la Revisione.

62.8 Resta inteso che nella determinazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito, l'Autorità terrà in ogni caso conto dell'effetto di precedenti finanziamenti pubblici ottenuti dal Gestore, a seconda della tipologia di finanziamento ricevuto, con effetti di riduzione degli ammortamenti e/o dei costi di finanziamento degli investimenti e/o degli oneri di esercizio.

PARTE QUINTA - GARANZIE E PENALI - PATOLOGIA DEL RAPPORTO

SEZIONE PRIMA - GARANZIE E PENALI

Articolo 63 (Garanzie Fidejussorie)

63.1 Il Gestore - a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivan-

ti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse - è tenuto a costituire, durante la Fase transitoria ed a valere dall'Avvio del Servizio, con validità annuale, da estendersi prima della scadenza per ulteriori analoghi periodi fino alla scadenza del Contratto, una Garanzia Fidejussoria pari ad Euro 6.500.000 (seimilionicinquecentomila).

63.2 La Garanzia Fidejussoria, da intestarsi a favore dell'Autorità di Ambito, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

63.3 La Garanzia Fidejussoria:

- dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta dell'Autorità;
- coprirà gli oneri (i) per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi assunti dal Gestore con il Contratto, nonché (ii) per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento sino alla concorrenza massima dell'importo garantito;
- avrà validità sino alla data di scadenza del Contratto;
- dovrà essere ricostituita proporzionalmente in caso di sua escussione anche parziale, nei successivi 30 (trenta) giorni,

fermo restando che, decorso inutilmente tale termine, la mancata ricostituzione costituirà inadempimento con ogni conseguenza di legge e di Contratto.

63.4 Resta inteso che la prestazione della Garanzia Fidejussoria non limita in alcun modo l'obbligo del Gestore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

63.5 Il Gestore - come previsto nelle Convenzioni e come riportato nella Bozza di Contratto di Conferimento - è, altresì, obbligato a costituire, nella Fase Transitoria ed a valere dall'Avvio del Servizio, autonome ed ulteriori Garanzie Fidejussorie a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dovuti ai Terzi Gestori Impianti. Tali Garanzie Fidejussorie Terzi Gestori Impianti - comunque di importo pari al 100% (cento per cento) dei corrispettivi previsti nelle Convenzioni in favore dei Terzi Gestori Impianti e posti a carico del Gestore - dovranno avere validità minima biennale, da estendersi, pena l'escussione, prima della scadenza per ulteriori analoghi periodi fino alla scadenza di ciascuna singola Convenzione o comunque fino alla data di scadenza del Contratto. Dette fidejussioni dovranno essere rilasciate da primario istituto di credito, saranno escutibili a prima chiamata, dovranno prevedere l'espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione, dovranno poter essere escusse anche per l'intero importo anche per un

mancato pagamento parziale.

Articolo 64 (Assicurazioni)

64.1 Il Gestore è responsabile di ogni danno prodotto nell'espletamento del Servizio, con esonero da ogni responsabilità da parte dell'Autorità.

64.2 A tali indicati fini il Gestore, oltre alle assicurazioni la cui costituzione è obbligatoria per legge, è tenuto a stipulare a sua cura e spese:

- un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per responsabilità verso i prestatori di lavoro con massimale unico non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni);
- un'assicurazione per responsabilità civile per automezzi con massimale unico non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni);
- un'assicurazione per responsabilità civile per inquinamento.

64.3 Ferma restando la copertura per l'intera durata del Contratto, le assicurazioni potranno essere di durata quinquennale con obbligo di rinnovo, prima della scadenza, per eguale periodo e fino alla scadenza del Contratto.

64.4 Il Gestore Unico si impegna a manlevare e tenere indenne l'Autorità da qualsiasi danno, costo, onere dovesse direttamente o indirettamente derivare da eventi coperti dalle polizze assicurative stipulate ai sensi del presente articolo e/o da eventi riconducibili a fatto e colpa dei subappaltatori e/o fornitori ove tali eventi non siano coperti dalle polizze as-

sicurative.

64.5 Eventuali danni di cui sia responsabile il Gestore Unico, eccedenti i massimali e/o le somme e i capitali assicurati dalle polizze assicurative, resteranno ugualmente ad esclusivo carico dello stesso Gestore Unico.

Articolo 65 (Garanzie Fidejussorie ed Assicurazioni Impianti)

65.1 Le Parti danno altresì atto e riconoscono che nei Contratti Specifici, quali ulteriori obblighi posti a carico del Gestore, sarà disciplinata - in conformità alla vigenti Disposizioni Normative - la costituzione di ulteriori Garanzie Fidejussorie ed assicurazioni relativamente alle fasi di progettazione, realizzazione e gestione Impianti.

Articolo 66 (Penali)

66.1 Fatto salvo il diritto dell'Autorità di Ambito a rivalersi sul Gestore per il risarcimento di danni e/o sanzioni derivanti da eventuali pretese di terzi ivi comprese Pubbliche Amministrazioni, l'Autorità di Ambito applicherà al Gestore le penali determinate secondo il seguente schema riepilogativo:

Ipotesi	Penale
Mancata/Ritardata assunzione del Servizio, dei Servizi Opzionali e dei Servizi Accessori entro i termini previsti dal Contratto o successivamente stabiliti dalle Parti	giornaliera pari a 5.000

Mancata/Ritardata comunicazione di non esecuzione del Servizio, dei Servizi Opzionali e dei Servizi Accessori	giornaliera pari a 1.000
Mancata/Ritardata comunicazione degli elementi essenziali del Rendiconto di gestione rispetto ai termini previsti nel medesimo dalle Parti	giornaliera pari a 1.000
Mancata/Ritardata comunicazione degli elementi essenziali del documento di verifica del Contratto di Servizio	giornaliera pari a 1.000

66.2 In ogni caso, prima di procedere all'applicazione delle penali, l'Autorità di Ambito provvederà alla contestazione per iscritto al Gestore dell'inadempimento che ha dato origine al procedimento sanzionatorio, con indicazione dell'ammontare della penale che intende applicare. Il Gestore, nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della predetta contestazione, potrà formulare, sempre per iscritto, le proprie deduzioni e difese in merito. L'Autorità di Ambito non potrà adottare il provvedimento sanzionatorio prima che siano trascorsi almeno 70 (settanta) giorni dall'invio della contestazione ed in tale provvedimento dovrà indicare le ragioni per le quali ha inteso accogliere o non accogliere, in tutto o in

parte, le ragioni addotte dal Gestore a sua giustificazione.

Resta inteso che l'Autorità di Ambito, anche in caso di attivazione della Procedura Conciliativa di cui al successivo comma, potrà recuperare la somma corrispondente mediante escussione delle garanzie previste nel Contratto. Tali garanzie dovranno essere reintegrate nei successivi 30 (trenta) giorni. E' in ogni caso fatto salvo il diritto dell'Autorità di Ambito al risarcimento del maggior danno subito nonché la risoluzione del Contratto per colpa del Gestore.

66.3 Il Gestore potrà attivare, in caso di contestazione, la Procedura Conciliativa.

66.4 Resta inteso che le penali, cumulativamente considerate, non potranno superare l'importo massimo dell'1% (uno per cento) del valore dell'ultimo Corrispettivo del Servizio di Ambito.

SEZIONE SECONDA - ESTINZIONE DEL CONTRATTO

E PATOLOGIA DEL RAPPORTO

Articolo 67 (Estinzione del Contratto)

67.1 Il Contratto può estinguersi e, pertanto, esaurire la propria efficacia, oltre che per decorrenza della durata, per i seguenti motivi:

1. risoluzione per inadempimento del Gestore;
2. risoluzione per inadempimento dell'Autorità;
3. riscatto/revoca.

Articolo 68 (Risoluzione del Contratto)

68.1 Le Parti concordano che l'Autorità di Ambito avrà la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 codice civile, mediante comunicazione scritta al Gestore Unico, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni, anche al verificarsi di una sola delle seguenti circostanze:

- fallimento, liquidazione, amministrazione straordinaria o altra procedura concorsuale;
- perdita della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- cessione o subconcessione, parziale o totale, del Servizio da parte del Gestore;
- ammontare complessivo annuale delle penali superiore a quanto stabilito dal Contratto;
- reiterato inadempimento all'obbligo di comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni strumentali all'espletamento delle procedure di controllo da parte dell'Autorità, con riferimento specifico a quanto previsto agli articoli 19 e 20;
- interruzione nella gestione del Servizio, dei Servizi Opzionali e dei Servizi Accessori per una durata superiore a cinque giorni consecutivi imputabili a dolo o colpa grave del Gestore del Servizio;
- violazione delle previsioni di cui alla Legge 136/2010;
- violazione della disciplina prevista all'articolo 63 e

dall'articolo 64 del Contratto.

68.2 L'Autorità avrà, altresì, la facoltà di risolvere di diritto il Contratto al verificarsi di danni ambientali per colpa del Gestore. Per danni ambientali le Parti intendono qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, alterandolo, deteriorandolo, o distruggendolo del tutto o in parte.

68.3 Nei casi sopra citati, il Contratto si intenderà risolto di diritto non appena il Gestore Unico avrà ricevuto dall'Autorità la comunicazione scritta di cui al precedente articolo 68.1.

68.4 Resta inteso che nelle sopradette ipotesi e comunque in ogni altro caso di inadempimento, l'Autorità di Ambito potrà assegnare al Gestore, avvisando contestualmente anche gli Enti Finanziatori, un termine congruo, comunque non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni, entro cui adempiere e porre rimedio alle inadempienze.

68.5 Nelle ipotesi di cui all'articolo 68.4, gli Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione del presente Contratto notificando alla Autorità di Ambito entro il suindicato termine la loro intenzione di intervenire a curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l'inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte

dell'Autorità di Ambito di tale comunicazione da parte degli Enti Finanziatori, decorrerà un ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni per permettere la cura dell'inadempimento e prevenire così la risoluzione del Contratto. Decorsi inutilmente i suddetti termini, l'Autorità potrà risolvere il presente Contratto.

68.6 Nel caso di risoluzione, l'Autorità di Ambito avvia le procedure per l'affidamento del Servizio. Resta fermo l'obbligo del Gestore di prosecuzione del Servizio, qualora ne sussistano le condizioni.

68.7 Al momento della risoluzione l'Autorità procede all'incameramento delle garanzie fatta comunque salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

Articolo 69 (Risoluzione del Contratto per fatto dell'Autorità)

69.1 Qualora il Contratto sia risolto per grave inadempimento dell'Autorità di Ambito ovvero il Contratto sia risolto per impossibilità sopravvenuta saranno rimborsati al Gestore, quale *conditio sine qua non*:

- i costi sostenuti per la realizzazione degli Impianti più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti (valore contabile netto) ovvero, nel caso in cui gli Impianti non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti;

- un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno

pari al 10% (dieci per cento) dell'utile della parte di Servizio ancora da gestire e comunque per un ammontare che non potrà superare il 10% (dieci per cento) del fatturato di un anno di gestione;

- tutti i crediti maturati dalla Società per la gestione del Servizio.

Articolo 70 (Riscatto/Revoca del Contratto)

70.1 L'Autorità di Ambito si riserva il potere di esercitare il riscatto/revoca nei seguenti casi:

- modifica delle norme nazionali o regionali in materia di gestione dei rifiuti, tale da rendere necessaria la definizione di nuovi modelli gestionali;

- rilevanti modificazioni negli atti di pianificazione regionale, inter-provinciale o provinciale rilevanti innovazioni tecnologiche, altri eventi straordinari e imprevedibili, tali da alterare le condizioni economiche in modo da non rendere conveniente per l'Autorità di Ambito la prosecuzione del Servizio;

- gravi motivi di interesse pubblico.

70.2 In ipotesi di riscatto/revoca saranno riconosciuti al Gestore gli indennizzi/crediti di cui al precedente articolo 69.

Articolo 71 (Forza maggiore)

71.1 Le Parti non saranno responsabili del mancato adempimento, parziale o totale, del Contratto per fatti imputabili a cause di forza maggiore.

71.2 Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo della Parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza richiesta nel caso di specie.

71.3 Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, lo comunicherà prontamente alla controparte. La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.

71.4 Resta inteso, altresì, che nel caso cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le Parti la prosecuzione del rapporto contrattuale, le stesse potranno incontrarsi per decidere nel merito.

Articolo 72 (Invalidità parziale)

72.1 L'eventuale invalidità od inefficacia di una o più pattuizioni del presente Contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni. E' comunque convenuto che, in detta ipotesi, le Parti si impegnano a concordare in buona fede ed a sostituire l'eventuale pattuizione invalida od inefficace con altra valida ed efficace che rispetti, quanto più possibile, la volontà delle Parti così come recepita nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.

Articolo 73 (Mutamento soggettivo dell'Autorità)

73.1 In caso di mutamento soggettivo dell'Autorità per disposizione di legge, i diritti, gli obblighi e le condizioni nascenti dal Contratto si intenderanno automaticamente trasferiti, senza alcuna soluzione di continuità, in capo al soggetto che sarà all'epoca normativamente competente.

Articolo 74 (Continuità del Servizio)

74.1 Le Parti danno atto che, comunque, alla scadenza naturale del Contratto o in caso di risoluzione anticipata di questo, il Gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del Servizio, alle condizioni disciplinate nel Contratto, fino all'inizio dell'esercizio da parte del nuovo Gestore e comunque non oltre due anni dalla data di scadenza o risoluzione del Contratto.

74.2 L'Autorità di Ambito si obbliga in ogni caso ad avviare le procedure di affidamento del Servizio almeno un anno prima della data di scadenza del Contratto ovvero, in caso di risoluzione anticipata, non appena scaduto il termine in cui la stessa diviene operante.

74.3 In tale fase l'Autorità di Ambito non potrà richiedere al Gestore di effettuare investimenti in Impianti, Infrastrutture Minori, automezzi, attrezzature e investimenti.

Articolo 75 (Restituzione di Impianti, Automezzi, Attrezzature, Infrastrutture Minori e delle Altre Strutture a Supporto del Servizio)

75.1 Alla scadenza del Contratto - ovvero antecedentemente, in

caso di cessazione anticipata dello stesso - il Gestore si obbliga a riconsegnare all'Autorità di Ambito, ovvero al Gestore Subentrante, previo pagamento degli indennizzi spettanti al Gestore ovvero agli Enti Finanziatori del Gestore, gli Impianti, gli Automezzi, le Attrezzature e le Infrastrutture Minori, comunque acquisite in corso di gestione, in condizioni di efficienza e buono stato manutentivo ed in numero massimo coerente con le dotazioni previste nel modello organizzativo di servizio vigente al momento di scadenza o cessazione del Contratto e dunque in coerenza con le dotazioni di servizio discendenti dall'applicazione dei documenti denominati Standard prestazionali Tecnici ed Economici e Modalità di Adeguamento, Aggiornamento e Revisione e Standard prestazionali di produttività dei servizi.

75.2 Oltre a quanto diversamente previsto nel Contratto, il riconoscimento economico in favore del Gestore nei casi di cui al precedente comma sarà pari al valore contabile netto dei beni così come risultante in coerenza dei piani di ammortamento.

75.3 Il Gestore prende atto e riconosce infine che, alla scadenza del Servizio, le Altre Strutture a Supporto del Servizio resteranno nella propria disponibilità e proprietà.

Articolo 76 (Revisione, Modifiche, Integrazioni e specifiche del Contratto)

76.1 Le Parti convengono che ogni eventuale revisione, modifi-

ca, integrazione e/o specifica al Contratto - che si rendesse necessaria o anche solamente opportuna, anche a seguito del necessario affinamento negoziale conseguente alla procedura di Gara - potrà essere apportata esclusivamente, se preventivamente e formalmente concordata per iscritto fra le Parti medesime.

76.2 Le Parti si danno, pertanto, reciprocamente atto che le suddette revisioni, modifiche, integrazioni e/o specifiche verranno dalle stesse negoziate in buona fede e nel rispetto dei principi enunciati nel presente Contratto, al fine del più soddisfacente e proficuo raggiungimento dei reciproci obiettivi ed interessi sottesi al Contratto medesimo.

76.3 Le Parti si impegnano, infine, a definire di comune accordo e ad apportare al Contratto ogni variazione che si rendesse necessaria/opportuna in conseguenza di modificazioni normative e/o di pianificazione.

76.4 Le Parti prendono altresì atto che, successivamente alla sottoscrizione del Contratto, quest'ultimo potrebbe essere integrato con le previsioni che gli Enti Finanziatori riterranno necessario inserire in una logica di adeguamento agli *standard* negoziali generalmente applicati al momento del finanziamento. Resta comunque inteso che le eventuali modifiche non potranno violare i vincoli negoziali discendenti dai Documenti a Base di Gara né incidere sull'Offerta, né introdurre forme di alterazione postuma della *par condicio* fra i concorrenti, né de-

terminare variazioni al contenuto negoziale stabilito nell'ambito delle Convenzioni.

PARTE SESTA - VARIE E CONTROVERSIE

SEZIONE PRIMA - VARIE

Articolo 77 (Responsabili del Contratto)

77.1 Per il miglior perseguimento degli obiettivi di cui al Contratto, ciascuna Parte nomina un proprio Responsabile del Contratto, che avrà il compito di interfacciarsi con l'altro per svolgere attività di coordinamento e di verifica dell'esatta e puntuale esecuzione dello stesso.

77.2 Le Parti danno atto che, in qualità di Responsabili del Contratto, sono nominati i seguenti soggetti:

Per l' Autorità :	Per il Gestore :
Ing. Andrea Corti	Dott. Eros Organni
Telefax: 0577/279500	Telefax: 0577/1524439
Email: segreteria@pec.atotoscanasud.it	Email: seitoscanscarl@legalmail.it

77.3 Nel caso in cui si rendessero necessari chiarimenti circa l'interpretazione operativa del Contratto, i Responsabili s'incontreranno per adottare le necessarie soluzioni.

77.4 Resta inteso, altresì, tra le Parti che i Responsabili si incontreranno per tentare di comporre amichevolmente, e prima dell'avvio della Procedura Conciliativa, ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, in-

interpretazione ed esecuzione del Contratto.

77.5 In fase di esecuzione il Responsabile vigilerà sull'esatta applicazione delle condizioni previste nel presente Contratto.

Articolo 78 (Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza)

78.1 Le Parti si impegnano al rispetto, ove applicabile, della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.

78.2 Le Parti si impegnano, altresì, in applicazione e nei termini di cui al combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. n.196/2003, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività dipendente dal presente Contratto.

78.3 L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione di efficacia del Contratto e, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.

Articolo 79 (Obblighi di informazione e comunicazioni)

79.1 Le Parti si obbligano a tenersi costantemente e reciprocamente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal Contratto.

79.2 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera consegnata a mano, raccomandata a.r. ovvero telefax e dovrà essere indirizzata agli indirizzi dei destinatari seguenti, ovvero a quegli altri recapiti o destinatari che dovessero essere successivamente indicati alle Parti per iscritto.

Per Concedente:	Per Gestore:
Autorità ATO Toscana Sud	SEI Toscana Scarl
Siena, via della Pace n.37	Siena, via Fontebranda n.65
Telefax: 0577/279500	Telefax: 0577/1524439
Email: segreteria@pec.atotoscanasud.it	Email: seitoscanscarl@legalmail.it

79.3 Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario (se effettuate mediante consegna a mano o lettera raccomandata) o nel momento in cui il telefax trasmittente avrà rilasciato la conferma di trasmissione al telefax ricevente.

79.4 Ai fine del Contratto e della sua esecuzione, e comunque per tutti i fini di legge, il Gestore conferma che il domicilio eletto risulta essere quello indicato al precedente 79.2.

Articolo 80 (Spese)

80.1 Le spese relative alla stipula del Contratto e le conseguenti spese di registrazione, diritti di segreteria e oneri fiscali, sono a totale carico del Gestore. A tal fine si dichiara che il valore stimato del presente Contratto, così come

indicato a Base di Gara, è pari ad Euro 520.000.000,00 (cinquecentoventimilioni).

Agli effetti della registrazione, dando atto che il servizio disciplinato dal presente contratto rientra nel campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, si richiede l'applicazione dell'Imposta di Registro in misura fissa.

Articolo 81 (Regime Fiscale)

81.1 Il Corrispettivo del Servizio di Ambito tiene conto di tutte le tasse ed imposte in vigore alla data di presentazione dell'Offerta. Nel caso in cui, successivamente a tale data, queste fossero aumentate o diminuite ovvero ne fossero introdotte di nuove che incidano sui ricavi, le Parti hanno diritto di chiedere la Revisione del Corrispettivo.

81.2 Sarà motivo, altresì, di adeguamento del Corrispettivo del Servizio di Ambito qualsiasi sopravvenuta disposizione legislativa, atti ufficiali degli enti preposti che comportino una maggiorazione (o una riduzione) degli oneri fiscali a carico previsti, ovvero la variazione delle aliquote delle imposte sui redditi. In questi casi il Gestore ne informerà tempestivamente l'Autorità di Ambito al fine di procedere alla Revisione del Corrispettivo.

81.3 Le imposte relative ai beni immobili strumentali all'effettuazione del Servizio sono a carico del Gestore.

SEZIONE SECONDA - CONTROVERSIE

Articolo 82 (Procedura Conciliativa)

82.1 Al fine di soddisfare esigenze di (i) contenimento di costi, (ii) rapida ed amichevole soluzione di insorte controversie le Parti hanno determinato di accedere ad una Procedura Conciliativa finalizzata ad un componimento bonario e con valenza negoziale.

82.2 La Procedura Conciliativa, oltre ad ogni altra ipotesi espressamente prevista nel Contratto, sarà attivata nelle seguenti ipotesi:

- determinazione del Corrispettivo del Servizio, anche per il primo affidamento;
- per le cause che possono determinare la Revisione del Corrispettivo;
- nella procedura di Revisione del Corrispettivo;
- nella procedura di risoluzione contrattuale o revoca/riscatto;
- nell'applicazione delle penali;
- affidamento dei Servizi Base, Accessori, Opzionali, Impianti, Infrastrutture Minori;
- Contratti Specifici ai sensi dell'articolo 33.

82.3 Qualora una Parte riscontri la sussistenza anche di una sola delle fattispecie di cui al precedente articolo 82.2, la stessa, entro il termine di quindici giorni dal momento in cui si è verificata, dovrà attivare la Procedura Conciliativa, richiedendo la convocazione del Comitato di Conciliazione che sarà composto da 3 (tre) membri.

82.4 Ciascuna delle Parti nominerà un membro del Comitato di Conciliazione, mentre la carica di presidente sarà affidata ad un terzo soggetto di elevata professionalità tecnica, nominato di comune accordo dai membri sopra citati ovvero, in caso di disaccordo, nominato dalla Regione Toscana.

82.5 Le Parti danno atto che per la specificità delle questioni che potrebbero emergere potranno essere istituiti anche più Comitati di Conciliazione.

82.6 Il Comitato di Conciliazione si doterà di un proprio regolamento finalizzato a procedimentalizzare la propria attività.

82.7 Il Comitato di Conciliazione dovrà assumere le relative decisioni comunque entro e non oltre quindici giorni dalla sua attivazione. Tali decisioni costituiscono obblighi contrattuali per le Parti.

82.8 La Procedura Conciliativa potrà subire eventuali adattamenti qualora in tempi successivi vengano introdotte modifiche alla disciplina della definizione delle controversie così come disciplinate ad oggi nelle Disposizioni Normative.

Articolo 83 (Foro competente)

83.1 In caso di mancato accordo tra le Parti secondo la Procedura Conciliativa ed in ogni altro caso di controversie inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Siena.

83.2 Si esclude espressamente ogni forma di giudizio arbitra-

le.

Articolo 84 (Norme applicabili)

84.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia alle vigenti Disposizioni Normative in materia.

84.2 In particolare, il presente Contratto si adeguerà allo *ius superveniens* contenuto nelle Disposizioni Normative.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 i
comparenti dichiarano di essere stati da me informati sulle
modalità e finalità di trattamento dei loro dati personali.

Quest'atto, scritto con mezzi elettronici su supporto informatico da persona di mia fiducia e da me Notaio completato su centocinquantacinque pagine intere di righe venticinque e fin qui della centocinquantaseiesima, è stato da me letto alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono mediante l'apposizione delle proprie firme digitali, la cui validità è stata da me accertata, unitamente a me Notaio che sottoscrivo mediante lo strumento di firma digitale rilasciatomi dal Consiglio Nazionale del Notariato, alle ore venti e minuti dieci (20,10).